



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 302

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 16 luglio 2024

## INDICE

**Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	Pag.	5
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	13
2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	17
3 <sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	29
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 65)</i> . . . . .	»	37
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 66)</i> . . . . .	»	37
4 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	38
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	44
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	51
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	59
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	65
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 75)</i> . . . . .	»	83
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 69)</i> . . . . .	»	84
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	85

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

10<sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	88
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	89
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	95

### **Commissioni e altri organismi bicamerali**

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la  
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 21)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	132
---	-------------	-----

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	133
---------------------------	---	-----

### **Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa  
di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	134
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13)</i> . . . . .	»	135

---



**1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 16 luglio 2024

**Plenaria**

**232<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*La seduta inizia alle ore 11,55.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1086) Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha proposto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, già pubblicato in allegato alla seduta n. 230 dello scorso 9 luglio.

Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia il voto contrario del Gruppo M5S, sottolineando la contraddittorietà delle politiche del Governo sulla mobilità. Infatti, da un lato, esse sono volte a disincentivare la mobilità alternativa, che peraltro avrebbe effetti deflattivi sul traffico automobilistico, introducendo numerose prescrizioni e adempimenti burocratici, e, dall'altro, non intervengono a garanzia della sicurezza, attraverso più efficaci misure di contenimento della velocità, per esempio con l'uso degli autovelox.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) condivide le considerazioni del senatore Cataldi, ritenendo che l'approccio proposto sia indica-

tivo di un'idea di mobilità arretrata e in contraddizione con quella perseguita invece in altri Paesi europei, dove si incoraggiano il trasporto elettrico e le forme alternative di micromobilità. Tra l'altro, non si tiene conto dei dati preoccupanti sulla mortalità dei pedoni, spesso vittime dell'alta velocità delle automobili anche nei centri urbani. Annuncia pertanto un voto contrario.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

**(1035) ANCOROTTI e altri. – Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (*M5S*) nota la contraddittorietà tra l'annuncio del ministro Casellati di procedere a una incisiva semplificazione normativa e la proposta in esame di istituire un registro nazionale delle imprese di acconciatura, sebbene non appaia indispensabile, dato che vi è già una normativa nazionale per il rispetto di determinati parametri di qualità. Annuncia quindi un voto di astensione.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) critica la previsione di nuovi registri, rilevando che sono già eccessivi gli adempimenti burocratici previsti per artigiani e professionisti, da effettuare nei confronti di Comuni, camere di commercio e Regioni. Tra l'altro, l'introduzione di albi nazionali comporterebbe poi ulteriori rigidità, come la previsione di specifiche indennità e casse previdenziali, che finirebbero per danneggiare le attività commerciali. Annuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore MARCHESCHI (*FdI*) sottolinea che il disegno di legge in titolo intende dare riscontro, almeno in parte, alle richieste degli acconciatori, al fine di contrastare l'abusivismo ed elevare la qualità degli operatori autorizzati, anche attraverso appositi corsi professionali.

La senatrice SPINELLI (*FdI*) osserva che il provvedimento mira a favorire la categoria professionale degli operatori nel campo dell'acconciatura e dell'estetica che effettuano investimenti in attrezzature e prodotti di qualità, per offrire un servizio migliore.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), a nome del Gruppo PD, annuncia un voto di astensione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*(1183) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene che il disegno di legge in titolo sia espressione di un approccio dilettantistico ai temi della giustizia, in quanto con l'introduzione, all'articolo 9, del nuovo delitto contro la pubblica amministrazione di indebita destinazione di denaro o cose mobili, si intende in sostanza porre rimedio alla recente abolizione del reato di abuso d'ufficio, effettuata con il cosiddetto disegno di legge Nordio (A.S. 808), per allinearsi alla normativa europea.

In realtà, l'articolo 323 del codice penale, prima della modifica, era più completo e, soprattutto, corredato di una giurisprudenza costituzionale consolidata. Dalla nuova fattispecie, invece, restano escluse alcune condotte particolarmente odiose, che danneggiano i cittadini onesti, come quelle poste in essere da pubblici ufficiali o sindaci che prevedono gare d'appalto costruite su misura di chi ne finanzia la campagna elettorale. Annuncia quindi un convinto voto contrario.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario, in quanto il provvedimento è carente di una visione organica e completa sulla questione degli istituti penitenziari, peraltro in un momento in cui l'emergenza carceraria appare particolarmente grave.

Ritiene inopportuno appesantire il procedimento di applicazione della liberazione anticipata, come già rilevato nelle audizioni svolte dalla Commissione giustizia. A suo avviso, sono altresì peggiorative le disposizioni in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute. Inoltre, l'introduzione del nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili non colma la lacuna provocata con l'abolizione del reato di abuso d'ufficio, in quanto si lasciano i cittadini indifesi di fronte a forme di prevaricazione da parte dei pubblici ufficiali.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) annuncia un voto contrario, sottolineando che la proposta del Governo sul tema delle carceri non è in grado di incidere sulle condizioni dei detenuti e sul sovraffollamento della popolazione carceraria, ulteriormente aggravatasi dopo il cosiddetto decreto Caivano (decreto-legge n. 123 del 2023), che ha solo prodotto un aumento della detenzione minorile.

L'Italia infatti continua a violare la dignità umana dei detenuti, in spregio dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), motivo per cui è già stata sanzionata, a livello sovranazionale, dalla sentenza della Corte EDU dell'8 gennaio 2013, per il cosiddetto « caso Torregiani ». A suo avviso, non è possibile risolvere tale emergenza senza abbassare le pene, pur evitando il ricorso all'indulto, e fare in modo che non risultino inutilmente afflittive.

Fa presente che, a tal fine, Italia Viva ha presentato un disegno di legge a prima firma dell'onorevole Giachetti (A.C. 552), in corso di esame alla Camera dei deputati, nonostante i tentativi della maggioranza di rallentare l'*iter*, che prevede innanzitutto di aumentare da 45 a 60 i giorni di sconto di pena per ogni semestre ai fini della liberazione anticipata dei detenuti.

Sottolinea che il Governo, se intende individuare una soluzione alternativa, dovrebbe quanto meno stanziare le risorse necessarie per garantire il recupero e la riabilitazione del detenuto. Si è dimostrato, infatti, che, laddove questi corsi sono svolti efficacemente, il tasso di recidiva è al massimo del 2 per cento, a fronte del 70 per cento che si riscontra nella maggior parte degli istituti penitenziari, dove non solo non ci si preoccupa del reinserimento sociale del detenuto, ma addirittura non si è neanche in grado di assicurare adeguate cure mediche.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni dei senatori Cataldi e Parrini e della senatrice Musolino, ritenendo il provvedimento in esame del tutto inefficace rispetto al problema strutturale del sovraffollamento delle carceri, favorito anche dall'abuso del ricorso alla carcerazione preventiva.

A suo avviso, il Governo Meloni – pur presentandosi alle elezioni come rappresentante della destra sociale – ha fin qui dimostrato un approccio garantista nei confronti di chi vive in condizioni di privilegio e giustizialista verso le persone che si trovano in situazione di marginalità sociale. Annuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore LISEI (*FdI*) sottolinea che il problema del sovraffollamento delle carceri è risalente nel tempo e il centro-sinistra, quando è stato al governo, non è stato in grado di risolverlo. Il provvedimento in esame non sarà sicuramente del tutto risolutivo, ma quanto meno inizia a sopperire ad alcune esigenze.

Innanzitutto, affronta il problema della grave carenza della dotazione organica della polizia penitenziaria, con l'assunzione di mille nuovi agenti, per migliorare la qualità del loro lavoro e determinare effetti positivi anche sulle persone detenute. Ricorda, infatti, che spesso gli agenti di polizia penitenziaria intervengono in caso di malore dei detenuti o per evitare suicidi e sono inoltre coinvolti nella fase rieducativa del condannato.

In secondo luogo, si incrementa il numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili delle persone detenute, escludendo tuttavia dall'ac-



cesso ai programmi di giustizia riparativa i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione.

Quanto alle misure alternative al carcere, segnala la carenza di strutture idonee per la detenzione domiciliare. A tal fine, apprezza il tentativo del Governo di fare in modo che i detenuti stranieri, che costituiscono il 40 per cento della popolazione carceraria, anche a causa di una finora errata gestione dei fenomeni migratori, scontino la pena nei loro Paesi di origine.

Nel replicare al senatore Cataldi, precisa che il nuovo reato, di cui all'articolo 314-*bis*, non è analogo all'abuso d'ufficio, di cui all'articolo 323 del codice penale nella precedente versione. Ricorda che la disciplina di tale fattispecie, che aveva subito ripetute modifiche nel corso del tempo, risultava inapplicabile, tanto da aver prodotto poche pronunce di condanna.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere non ostativo del relatore.

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### *ANTICIPAZIONE E CONVOCAZIONE DI SEDUTE*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 20, è anticipata alle ore 17. È inoltre convocata un'ulteriore seduta per le ore 8,30 di domani, mercoledì 17 luglio.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1035**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– all'articolo 2, comma 4, con riferimento agli schemi dei decreti legislativi per la definizione dei requisiti e delle modalità di iscrizione nel Registro, si rappresenta l'opportunità di inserire, dopo le parole: « Commissioni parlamentari competenti per materia », le seguenti: « e per i profili finanziari ».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1183**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

il decreto-legge, di cui si propone la conversione, prevede misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale, nonché di personale del Ministero della giustizia;

con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza, il provvedimento risponde alle seguenti esigenze:

– implementare la dotazione organica del personale che opera in ambito penitenziario e minorile, al fine di migliorare il funzionamento degli istituti di pena;

– introdurre disposizioni in materia di ordinamento penitenziario, per una razionalizzazione di alcuni benefici e di alcune regole di trattamento applicabili ai detenuti, nonché per la semplificazione dell'accesso ai benefici stessi;

– definire, anche in ragione della necessità di adeguamento alla normativa euro-unitaria, il reato di indebita destinazione di beni ad opera del pubblico agente;

– introdurre disposizioni per l'efficienza del procedimento penale;

– intervenire in materia di procedimento esecutivo e di modifica al codice civile;

– differire il termine per l'entrata in vigore del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, al fine di permettere l'adozione degli interventi necessari per l'effettiva operatività del medesimo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 816**

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 3.1000/1 (testo 2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di adozione del decreto ministeriale per la definizione dei criteri, dei requisiti e delle modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

**Plenaria****233<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
BALBONI

*La seduta inizia alle ore 17,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(925) MARTI. – Istituzione della Giornata nazionale del formatore**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 3.1 approvato dalla Commissione di merito, riferito al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il PRESIDENTE propone di rinviare la votazione della proposta di parere alla seduta già convocata per le ore 8,30 di domani, mercoledì 17 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1185) Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.3 (testo 2) approvato dalla Commissione di merito, riferito al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Il PRESIDENTE propone di rinviare la votazione della proposta di parere alla seduta già convocata per le ore 8,30 di domani, mercoledì 17 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (n. 177)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il relatore LISEI (*FdI*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724, nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 17 della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023).

Lo schema di decreto, sul quale la 1<sup>a</sup> Commissione è chiamata ad esprimere il parere entro il prossimo 11 agosto, si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 individua, quale oggetto e ambito di applicazione, la designazione dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati e per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati, nonché gli organismi competenti per specifici settori che assistono gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso alle categorie di dati definite all'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/868.

L'articolo 2 designa l'Agenzia per l'Italia Digitale – AgID – come autorità competente per entrambe le fattispecie e richiama i principi di imparzialità, trasparenza, coerenza, affidabilità e tempestività ai quali l'Agenzia deve attenersi nella propria attività da svolgersi in stretta collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali, anche mediante stipula di accordi di collaborazione non onerosi. La disposizione demanda, altresì, ad apposito provvedimento dell'AgID – sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di rispettiva competenza – l'adozione di disposizioni tecniche e organizzative per facilitare l'altruismo dei dati e stabilire le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale. Ad AgID è inoltre attribuito un potere di monitoraggio e controllo degli adempimenti prescritti dal regolamento.

L'articolo 3 designa AgID quale organismo competente per assistere gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso al riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento e per concedere l'accesso per il riutilizzo delle categorie di dati, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. La stessa Agenzia è poi individuata quale sportello unico, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento.

L'articolo 4 reca una specifica disciplina sanzionatoria per le nuove ipotesi di violazioni degli obblighi in materia di trasferimento dei dati, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento. Resta ferma la procedura di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005, recante il codice dell'amministrazione digitale. Si prevede che i proventi delle sanzioni – da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 100.000 euro, ovvero, per le imprese, fino al 6 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente – siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinati, nella misura del 50 per cento, all'AgID e, per la restante parte, al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020.

L'articolo 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Segnala che lo schema di decreto in esame è stato trasmesso dal Governo con urgenza, stante l'imminente scadenza della delega, anche se privo dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale, che saranno trasmessi appena acquisiti. Pertanto, la Commissione dovrà attendere la trasmissione della suddetta documentazione prima di procedere all'espressione del parere.

Per ulteriori approfondimenti rinvia al *Dossier* predisposto dai Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1185**

La Commissione, esaminato l'emendamento approvato dalla Commissione di merito, riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, nella modifica al titolo del provvedimento, l'opportunità di aggiungere il riferimento alla lettera *l-bis*) del comma 1 del citato articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118.



**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Martedì 16 luglio 2024

**Plenaria**

**171<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*indi del Vice Presidente*  
**SISLER**

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1183) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta era stata aperta la discussione generale. Invita pertanto coloro che si erano iscritti a parlare ad intervenire.

La senatrice LOPREIATO (M5S) sul piano del metodo, esprime forti perplessità anzitutto sui presupposti di necessità e urgenza del provvedimento. Esso infatti contiene numerose norme che dovranno essere attuate attraverso fonti regolamentari. L'urgenza pertanto è difficilmente invocabile. Esprime inoltre perplessità sul fatto che il provvedimento sia stato annunciato alla Camera dei deputati ma poi trasferito al Senato quando la Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento sta trattando mate-

ria analoga. Infine, ritiene che sia stato dato un termine troppo breve per la presentazione degli emendamenti. Quanto al merito del provvedimento, che interviene in un'ottica solo securitaria, ritiene che esso sia molto carente sul piano della rieducazione e della risocializzazione del detenuto e che troppo poco si stia facendo per la polizia penitenziaria che necessiterebbe di ben altro organico. Il provvedimento contiene certamente delle norme apprezzabili, come l'articolo 8 per l'accesso alle misure penali di comunità ma anche su questo tema si poteva fare di più e di meglio. Esprime invece forti perplessità sui contenuti dell'articolo 11 rispetto ai quali chiede chiarimenti al Governo sia in termini di collocazione all'interno di questo decreto-legge sia per l'oggetto cui esso si riferisce, che risulta di non immediata comprensione. Esprime infine una critica molto forte sull'inserimento del reato del peculato per distrazione, il 314-bis, che rappresenta un rimedio molto parziale all'abolizione dell'abuso d'ufficio operata con l'approvazione definitiva del disegno di legge cosiddetto Nordio da parte della Camera dei deputati. Annuncia quindi che il suo Gruppo presenterà una serie di emendamenti finalizzati a migliorare il testo per renderlo più aderente alla situazione drammatica del sovraffollamento carcerario nell'auspicio che il Governo e la maggioranza possano attentamente le proposte ai fini di un miglioramento del testo del decreto-legge.

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) sottolinea anzitutto come contrariamente a quello che per mesi è stato annunciato come un provvedimento cosiddetto « svuota carceri » il Governo ha invece presentato un decreto-legge finalizzato fondamentalmente a misure di carattere securitario. Il tema della situazione carceraria è talmente rilevante che tutti i membri del Parlamento siano pienamente sensibili e hanno a cuore la soluzione dei problemi ad esso connessi. Auspica pertanto che vi sia attenzione agli emendamenti che i Gruppi di opposizione presenteranno per rimediare alla situazione drammatica, ormai è sotto gli occhi di tutti per i suicidi quasi quotidiani all'interno delle carceri, in larga misura di detenuti, ma anche di agenti di polizia penitenziaria. Ritiene infatti che la vera urgenza a cui sarebbe stato necessario rispondere sia proprio questa e quella più generale del sovraffollamento che purtroppo non è stato minimamente toccato. Come aveva già fatto in un Ufficio di Presidenza, invita nuovamente i membri della Commissione giustizia, anche sul piano individuale con le facoltà che la legge concede ai parlamentari, a una visita di un carcere in questo periodo per verificare di persona quale sia la condizione degradante in cui vive la gran parte dei detenuti a causa del sovraffollamento. Anche sulle assunzioni del personale di polizia penitenziaria, che il suo Gruppo giudica favorevolmente, ritiene che si sarebbe potuto fare di più. Senza considerare che non solo la polizia penitenziaria è necessaria all'interno del carcere: gli organici dovrebbero infatti essere implementati anche con figure come i mediatori culturali, i traduttori e gli psicologi. Sottolinea poi quanto sia fondamentale la formazione per questo personale che, invece, il decreto-legge riduce. La formazione do-

vrebbe avere anche un carattere culturale e al riguardo chiede al rappresentante del Governo se vi siano protocolli formativi e se possano essere acquisiti dalla Commissione. Infine ricorda che molti dei cinquantasei suicidi che si sono verificati tra i detenuti nel 2024 hanno riguardato persone che si trovavano in prossimità del fine pena: quello del reinserimento nella società è dunque un tema gigantesco che riguarda tutto il Paese e rispetto al quale nessuno si può girare dall'altra parte. I numeri delle carceri e dei suicidi dei detenuti parlano da soli, e la politica ha l'obbligo morale di trovare le soluzioni per assicurare la dignità e il rispetto dei diritti costituzionali all'interno delle strutture carcerarie.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) sottolinea come questo provvedimento intervenga in un momento quasi peggiore di quello in cui l'Italia fu condannata dalla Corte EDU per il sovraffollamento carcerario nel caso Torregiani. L'ultimo suicidio in carcere si è verificato ieri e ai cinquantasei suicidi di detenuti vanno inoltre aggiunti quelli degli agenti di polizia penitenziaria. Questa situazione non è degna di un Paese civile che ha dato i natali a Cesare Beccaria. Quello che sta avvenendo, infatti, è gravissimo perché le persone detenute sono nella custodia dello Stato e lo Stato dovrebbe vigilare e garantire la loro incolumità, in primo luogo ponendo rimedio alle condizioni inumane e degradanti in cui versano le carceri italiane, condizioni illegali perché violano la Costituzione, le leggi e le convenzioni internazionali in materia, come ripetutamente osservato anche dai Presidenti dei tribunali di sorveglianza nelle audizioni. Incredibilmente, il decreto-legge non prevede niente per la soluzione di questi problemi. Ci sarebbe voluta una norma come quella contenuta nel disegno di legge a prima firma del deputato Giachetti (Atto Camera n. 552), che la Commissione giustizia della Camera sta discutendo, con il quale si prevede un aumento degli attuali quarantacinque giorni a sessanta, per il calcolo della liberazione anticipata. Una misura di questo tipo avrebbe avuto un immediato effetto deflattivo sul sovraffollamento carcerario. Anche in relazione al tema della polizia penitenziaria è da sottolineare che non solo l'organico è carente ma questo corpo non può far fronte al sovraffollamento dovuto anche a detenuti in attesa di giudizio, a persone tossicodipendenti in carcere per reati connessi allo spaccio di stupefacenti e di persone con malattie psichiatriche: la polizia penitenziaria non può affrontare da sola queste situazioni così complesse che necessitano di altre specializzazioni che all'interno del carcere dovrebbero trovare spazio. Nel decreto-legge non c'è nulla di tutto questo: il Governo ha presentato soltanto un « pannicello caldo » che complica le procedure e non risolve i problemi impellenti del mondo carcerario. Per fermare gli eventi tragici che si stanno verificando mancano moltissime professionalità come psicologi, mediatori culturali e traduttori. La modifica delle norme sulla liberazione anticipata avrebbe potuto rappresentare un'occasione che invece il Governo non ha ritenuto di cogliere preferendo invece modificare norme dell'ordinamento penitenziario che produrranno più problemi di quanti non ne risolvano. Questo elemento, peraltro, è stato messo in luce

da molti dei soggetti auditi. Anche la disposizione che aggiunge due telefonate in un mese per i detenuti risulta quasi paradossale rispetto alle indicazioni della Corte costituzionale che è intervenuta per sottolineare la necessità di garantire il diritto all'affettività e alla sessualità anche alle persone detenute. Da ultimo non può non sottolineare come per l'ennesima volta con un decreto-legge si introduca un nuovo reato al codice penale, l'articolo 314-*bis*, che peraltro, essendo entrato già in vigore, ove fosse modificato, determinerà nuovamente problemi di carattere applicativo. Esprime quindi, anche in questa occasione, il suo senso di delusione e frustrazione per tutti i motivi ricordati e perché anche in questo caso si è persa l'occasione di un intervento incisivo su temi annosi.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*) chiede ai senatori di maggioranza che cosa deve ancora accadere perché si prenda atto di una situazione ogni giorno più grave. L'ennesimo suicidio in carcere è soltanto la spia di una situazione sempre più intollerabile che il momento attuale rende particolarmente esplosiva. Stigmatizza quindi l'assenza del Garante nazionale dei detenuti che ben avrebbe potuto illustrare la situazione carceraria in audizione con maggiore efficacia della presentazione di una memoria. Il decreto-legge, invece, non prevede alcuna misura deflattiva finalizzata ad alleviare la gravità del sovraffollamento e della degradazione umana di coloro che devono vivere nelle carceri. Non solo non è garantito il diritto all'affettività ricordato dalla Corte costituzionale, ma all'interno delle carceri non vengono garantite condizioni minime di vivibilità come da più parti è stato sottolineato anche nelle audizioni. Peraltro le rivolte che si stanno verificando in molte carceri, pur non giungendo all'onore delle cronache, si manifestano tuttavia sotto traccia e una riflessione sul tema della vigilanza dinamica e di un'apertura più lunga delle celle non può essere ulteriormente rinviata. Anche in relazione all'aumento dell'organico della polizia penitenziaria la formulazione della norma contenuta nel decreto-legge è tutt'altro che chiara e le audizioni non hanno fugato il dubbio che le nuove assunzioni siano necessarie appena a coprire i pensionamenti che si verificheranno nei prossimi mesi. Sul tema della formazione ribadisce la necessità che essa sia congrua in relazione alla delicatezza delle funzioni che gli agenti di questo corpo debbono svolgere e che servano anche figure come quelle di psicologi e mediatori culturali che possano venire in supporto al sistema carcerario nel suo complesso. La disposizione relativa alle comunità in cui le persone tossicodipendenti possono scontare la pena alternativa al carcere, pur apprezzabile, non tiene conto delle situazioni molto diversificate tra questi soggetti. Non tutte le comunità sono infatti pronte a farsi carico dell'ospitalità e del trattamento di detenuti. In conclusione, ritiene che le situazioni degradanti e disumane che connotano le carceri in questo momento non siano degne di un Paese civile e di un sistema democratico, che non le può ignorare. Gli emendamenti che il suo Gruppo presenterà, pertanto, avranno come obiettivo quello di cercare una soluzione possibile ai problemi appena ricordati. Peraltro, alcune soluzioni pos-

sono alleviare, senza costi aggiuntivi, la situazione dei detenuti. Auspica pertanto che tali soluzioni siano attentamente considerate dal Governo e dai Gruppi di maggioranza.

Il senatore SALLEMI (*FdI*) sottolinea che l'importante provvedimento all'esame ha due finalità principali: garantire che le forze di polizia penitenziaria possano svolgere il proprio lavoro in condizioni decore e sicure; assicurare che le condizioni dei detenuti all'interno delle carceri siano dignitose e conformi alle prescrizioni costituzionali. Se è vero che deve essere uno sforzo comune quello di risolvere l'emergenza carceraria in Italia, le critiche avanzate al decreto-legge da parte dei senatori di opposizione appaiono ingenerose: avendo frequentato – sia in ragione della professione di avvocato, sia successivamente in qualità di parlamentare – le carceri italiane, ha avuto modo di constatare come il corpo di polizia penitenziaria fosse lasciato allo sbando, solo e isolato. Basti pensare che fino a due anni fa gli agenti di polizia penitenziaria lavoravano senza dotazioni di sicurezza idonee a tutelare le loro vite. Con i provvedimenti emanati dal Governo, invece, si pongono le basi per rafforzare il corpo di polizia penitenziaria e consentire lo svolgimento della loro fondamentale professione in condizioni di sicurezza. Con riferimento poi alla situazione dei detenuti, che non è certamente tollerabile, ritiene che la responsabilità dell'attuale condizione carceraria non sia certo da attribuire a questo Governo ma a chi, negli anni passati, non è intervenuto per porre fine ad una situazione di emergenza.

Le critiche avanzate dalle opposizioni, pertanto, appaiono pretestuose: ad esempio, da un lato si critica l'insufficienza dell'aumento di organico previsto dall'articolo 1 del decreto-legge, dall'altro si critica la misura della riduzione dei mesi di formazione degli agenti che invece è finalizzata proprio a un ingresso veloce di nuove risorse all'interno dell'organizzazione penitenziaria. Un ulteriore elemento che contribuirà a porre rimedio al sottodimensionamento organizzativo è rappresentato dall'articolo 2 che, attraverso l'aumento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, consentirà altresì di accelerare i procedimenti relativi ai fondi del PNRR per i progetti di nuovi otto padiglioni, messi già in campo dal Governo. Il decreto-legge si pone dunque come un segnale importante nel percorso di modernizzazione delle carceri e dell'efficientamento della sicurezza. A nome del suo Gruppo e della maggioranza dichiara la piena disponibilità a tenere conto di tutte le proposte finalizzate al miglioramento delle disposizioni del decreto-legge.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) si dichiara preoccupato dall'atteggiamento con cui la maggioranza sembra approcciarsi all'esame in Commissione del decreto-legge: segnala infatti che, a fronte di interventi delle opposizioni che invitano a trovare una condivisione su un tema fondamentale come l'emergenza carceraria, che dovrebbe essere sottratto alle polemiche politiche, il senatore Sallemi nel suo intervento sembra attribuire la responsabilità dell'attuale situazione nelle carceri solo ai Governi

precedenti. Il suo Gruppo esprime invece una disponibilità al dialogo nel comune obiettivo di migliorare le condizioni dei detenuti e cercare di evitare i suicidi che si stanno sistematicamente verificando in tutte le carceri del Paese. In questa sede infatti, non interessa attribuire e individuare colpe ma lavorare insieme per migliorare, nel solco delle numerose osservazioni emerse dalle audizioni, il provvedimento che allo stato appare del tutto insufficiente di fronte all'emergenza del settore. La disponibilità piena del suo Gruppo non riguarda temi che possano scardinare la narrazione securitaria che la destra vuole diffondere nell'opinione pubblica, ma materie ed aspetti che possono contribuire, effettivamente, a ridurre il sovraffollamento carcerario. Si tratta in primo luogo del tema della liberazione anticipata, oppure dell'applicazione automatica degli sconti di pena di cui all'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario. Si tratta, insomma, di rendere le condizioni di vita dei detenuti dignitose ed adeguate: cita come esempio la possibilità per i detenuti di effettuare come accade in altri paesi, chiamate tutti i giorni ai propri familiari, possibilità che era stata concessa durante l'emergenza Covid con benefici rilevanti sulla situazione generale delle carceri, e che sembra revocata dall'articolo 6 del provvedimento che interviene semplicemente aumentando da 4 a 6 le chiamate concesse nell'arco di un mese. Su ulteriori aspetti – in particolare con riferimento all'introduzione del nuovo reato di peculato per distrazione – si riserva di intervenire più puntualmente nella fase di illustrazione degli emendamenti, posto che la questione ha bisogno di considerazioni specifiche.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritiene il tema delle carceri delicatissimo dal punto di vista emotivo, culturale e politico. La situazione carceraria attuale è esplosiva e abnorme il numero di suicidi peggiore rispetto agli anni precedenti, che rischia di aggravarsi anche in considerazione del rischio di emulazione e dell'effetto psicologico sugli altri detenuti. D'altronde, a questo profondo disagio non si sottraggono neppure gli agenti di polizia penitenziaria, di cui pure si registra un costante aumento dei suicidi. Il Gruppo di Forza Italia, anche alla luce degli allarmi dei direttori delle carceri, esprime forte preoccupazione sulla situazione carceraria e assicura il proprio interesse e impegno per la risoluzione del problema del sovraffollamento, tema sul quale si sono dovuti cimentare senza effetti apprezzabili, anche tutti i Governi del passato nonostante gli sforzi profusi. Occorre dare ai detenuti percorsi di speranza, ed è per questa ragione che accoglie con favore le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge auspicando che la Commissione possa lavorare insieme affinché tutti i detenuti tossicodipendenti possano scontare la propria pena in comunità di recupero terapeutico. A tal fine il Governo ha stanziato le risorse necessarie per dare inizio a questo processo. Un ulteriore tema su cui sarà opportuno avviare una riflessione riguarda la possibilità che i detenuti di origine straniera possano scontare la pena nel proprio Paese di origine, anche alla luce di accordi internazionali che potrebbero rivelarsi utili.



La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) vuole anzitutto assicurare la maggioranza che il Gruppo del Partito Democratico non ha alcun intento ostruzionistico anche perché perfettamente consapevole della difficoltà di ogni Esecutivo a intervenire sul tema carcerario. La mancata riforma del sistema carcerario, a fronte di quelle operate sia dal ministro Orlando e poi dal ministro Cartabia in molti settori dell'ordinamento come quello penale e civile, rimane la grande incompiuta della passata legislatura. Con l'ordinamento penitenziario, infatti, non si è riusciti a portare a termine i propositi che erano scaturiti dalla Commissione presieduta dal professor Ruotolo che focalizzava l'attenzione su molte misure che non necessitavano di interventi particolarmente incisivi. Se si pensa che molte delle misure a favore delle persone detenute sono ancora quelle previste dalla cosiddetta legge Gozzini è chiaro a tutti che i Governi precedenti non sono riusciti ad intervenire con efficacia sul tema carcerario e conseguentemente anche su quello drammatico del sovraffollamento e dei suicidi. Ritiene tuttavia indispensabile rivendicare come il Partito Democratico abbia sempre avanzato proposte di miglioramento del settore non solo all'interno dei Governi di cui ha fatto parte; certamente si può senz'altro affermare che il decreto-legge non affronta adeguatamente né le emergenze né la disciplina ordinaria. La norma contenuta nell'articolo 5 sulla liberazione anticipata è infatti una proposta molto criticata anche da parte degli operatori del settore che nelle audizioni hanno manifestato le loro perplessità. Anche la misura dell'aumento di due telefonate al mese in più per i detenuti appare risibile rispetto alle difficoltà e al recupero delle persone che vivono in carcere, lontana dalle statuizioni della Corte costituzionale sul tema del diritto all'affettività dei detenuti. Come è stato rilevato anche in altri interventi il suicidio di persone detenute che avviene nella parte finale dell'espiazione della pena impone a tutto il sistema politico una riflessione che attiene evidentemente anche al tema del reinserimento sociale. Anche le assunzioni degli agenti di polizia penitenziaria, che al tema del sovraffollamento sono connesse, appaiono insufficienti rispetto ai bisogni: su questo punto appare necessario un ulteriore sforzo. Infine, in relazione all'inserimento del reato di peculato per distrazione di cui all'articolo 314-*bis* sottolinea come sia definitivamente caduto il *tabù* per cui i reati non si introducono con la decretazione d'urgenza. Auspica tuttavia che non si debba fare l'abitudine a questo modo di legiferare. Il reato, appena ricordato avrà inoltre l'unico effetto di colpire coloro che a parole si volevano difendere ovvero i sindaci e gli amministratori locali.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), richiamandosi alle argomentazioni, che condivide, dei senatori Sallemi e Zanettin sottolinea l'importanza di un provvedimento che rappresenta un primo passo per affrontare l'emergenza nelle carceri italiane. Se è vero che il numero altissimo di suicidi in carcere impongono una riflessione collettiva, rileva tuttavia come sia necessario, in relazione ad un argomento così delicato approfondire ogni singolo caso, in quanto il dato complessivo potrebbe non

rappresentare ogni aspetto delle vicende particolari. Il tema deve essere affrontato lontano da pregiudizi ideologici e posizioni di parte in quanto è di fondamentale importanza per assicurare il rispetto dei principi costituzionali in materia di funzione della pena. Sotto il profilo procedurale, sottolinea come i pur condivisibili interventi in materia di procedimento di sorveglianza devono essere accompagnati da un deciso rafforzamento del sistema informatico dell'esecuzione penale, con particolare riguardo all'integrazione delle diverse fasi dell'esecuzione. Di pari importanza sono le disposizioni che individuano nelle strutture di comunità uno dei luoghi per l'accesso alle misure penali. Il reinserimento sociale rappresenta uno dei cardini del nostro ordinamento e il legislatore ha il dovere di individuare, sotto questo profilo, le migliori soluzioni. Sin dalla XVII legislatura, in qualità di senatrice della Commissione giustizia, si è occupata del problema del sovraffollamento delle carceri: a suo parere, è indispensabile per la risoluzione di parte di questi problemi una riflessione sull'edilizia carceraria e sull'offerta di un diverso tipo di strutture per l'esecuzione della pena.

Il PRESIDENTE (*LSP-PSd'Az*) in qualità di relatore e a nome dell'altro relatore, senatore Rastrelli, assicura che le proposte emendative di tutti i Gruppi che hanno finalità migliorative del testo saranno adeguatamente considerate e valutate con attenzione.

Dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (n. 166)**

(Osservazioni alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra l'atto del Governo n. 166, assegnato in sede primaria alla Commissione finanze che reca – in attuazione della legge delega fiscale, n. 111 del 2023 che ha dettato i principi e i criteri direttivi per la revisione delle disposizioni vigenti in materia doganale e per il riordino della disciplina sanzionatoria in tema di contrabbando – lo schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione.

Lo schema di decreto legislativo si compone di dieci articoli.

Le disposizioni di competenza della Commissione giustizia ai fini dell'espressione del parere sono numerose e per gli ulteriori approfondimenti rinvia al Dossier del Servizio Studi. Si segnalano in particolare all'attenzione della Commissione le seguenti disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 dello schema di decreto.



L'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) ad *m*) reca una serie di modifiche al Capo IV del Titolo I del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo Unico Accise – di seguito TUA) che disciplina le sanzioni in materia di accise. Il comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 40 del TUA che sanziona la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici. Nel dettaglio, i numeri 1 e 2 della lettera *a*) intervengono sul comma 3 dell'articolo 40 TUA nella parte in cui disciplina il tentativo di destinazione ad uso soggetto ad imposta maggiore di oli minerali ammessi ad aliquote agevolate. Con riferimento alla disciplina delle condotte prodromiche assimilabili al tentativo, è sostituito il riferimento alla responsabilità « salva prova contraria », con una responsabilità per condotte preparatorie e prodromiche, salvo che risulti che esse non siano dirette a realizzare condotte di sottrazione alle imposte. Il numero 3 della lettera *a*) interviene sul comma 4 dell'articolo 40 TUA innalzando (da 2.000 chilogrammi a 10.000 chilogrammi) il limite quantitativo di prodotto energetico sottratto al pagamento dell'accisa, al di sopra del quale trova applicazione la pena detentiva più aggravata. Il numero 4 della lettera *a*) modifica da ultimo i commi 5 e 6 dell'articolo 40 TUA: oltre a riordinare il riparto tra illecito penale ed illecito amministrativo in materia di prodotti energetici, con esclusione del gas naturale, il provvedimento restringe il campo di applicazione della sanzione penale ampliando invece l'area di operatività della sanzione amministrativa pecuniaria per le fattispecie di minore gravità. La lettera *b*) introduce, in attuazione delle norme di delega, cinque nuovi articoli (dall'articolo 40-*bis* all'articolo 40-*sexies*) nel TUA. Il nuovo articolo 40-*bis* introduce un nuovo illecito allo scopo di sanzionare la sottrazione, con qualsiasi mezzo o modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e secondo la relazione illustrativa rappresenta una norma di « chiusura », attraverso la quale possono essere sanzionate tutte le altre fattispecie non altrimenti riconducibili al contrabbando. Viene così punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati (comma 1); il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato (comma 2). Al comma 3 si prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto) per violazioni fino a 15 chilogrammi convenzionali di prodotto sottratto: ai sensi del successivo comma 4 se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta: a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro; b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro. Nel caso in cui infine il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto (comma 5). L'articolo 40-*ter* del TUA prevede le circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pa-

gamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, di cui al nuovo articolo 40-*bis* del TUA; l'articolo 40-*quater* disciplina invece le circostanze attenuanti. I successivi articoli 40-*quinquies* e 40-*sexies* del TUA, in materia di vendita senza autorizzazione e acquisto di tabacchi lavorati da persone non autorizzate, punendo con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000 chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250 (comma 1). Con la medesima pena è punito chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita. La sanzione è ridotta – anche in questo caso – da un terzo alla metà, se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500 (comma 2). Quando le suddette condotte hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64 (comma 3). Con l'articolo 40-*sexies* – come evidenzia la relazione illustrativa – viene aggiornata e consolidata l'attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni previste in materia di chiusura degli esercizi commerciali abilitati alla vendita di tabacchi lavorati o sospensione della licenza/autorizzazione incardinandola in capo ad organi dell'Amministrazione finanziaria. La lettera *d*) interviene sull'articolo 44 TUA, aggiornando le disposizioni vigenti in materia di confisca: anche per le violazioni previste dal menzionato articolo 40-*bis* sarà possibile applicare la confisca dei prodotti, delle materie prime e dei mezzi comunque utilizzati per commettere le medesime violazioni. Inoltre, si prevede la possibilità di procedere alla cosiddetta « confisca per equivalente », ed è prevista l'applicazione della confisca cosiddetta « per sproporzione » di cui all'articolo 240-*bis* del codice penale per i reati più gravi previsti dal testo unico delle accise, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa doganale.

La lettera *e*) introduce poi nel TUA altri due nuovi articoli in materia di affidamento in custodia, distruzione e vendita dei beni sequestrati e confiscati.

La lettera *g*) interviene sull'articolo 47 del TUA, concernente il trattamento sanzionatorio in materia di deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, prevedendo la depenalizzazione e la trasformazione in illecito amministrativo della fattispecie di deficienze di prodotti denaturati eccedenti l'1 per cento del calo consentito e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000 in luogo della multa fino a 2.582 euro attualmente prevista. La lettera *h*) interviene sull'articolo 61, comma 4, TUA, in materia di violazioni relative alle imposte indirette sulla produzione e sui consumi, elevando da 100 a 200 chilogrammi di prodotto la soglia al di sotto della quale l'evasione dell'imposta non è considerata reato bensì illecito amministrativo (punito con la sanzione pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa). La lettera *i*) interviene sull'articolo 62-*quater* del TUA, in materia di sanzioni per l'evasione dell'imposta di con-

sumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, introducendo criteri di equivalenza ai fini dell'applicazione delle sanzioni e della determinazione delle soglie quantitative di riferimento. La lettera *l*) interviene sull'articolo 62-*quater*.1 in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina, diversi dai tabacchi lavorati, specificando che il criterio di equivalenza di cui al comma 15 è stabilito sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni relative al contrabbando di tabacchi, sia ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento. La lettera *m*) interviene infine sull'articolo 62-*quinquies* in materia di imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo (cartine e filtri) specificando il criterio di equivalenza ai fini dell'applicazione delle sanzioni. L'articolo 4 reca modifiche all'articolo 25-*sexiesdecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni in relazione ai reati di contrabbando. La disposizione nel testo attualmente vigente prevede, al comma 1, la sanzione pecuniaria di 200 quote in relazione alla commissione dei reati di contrabbando previsti testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973. Il comma 2 prevede la sanzione fino a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro. Il comma 3 prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e divieto di pubblicizzare beni o servizi). Con le modifiche introdotte vengono aggiornati i rinvii normativi ai reati previsti dal nuovo codice doganale dell'Unione, viene inserito il riferimento, oltre che ai diritti di confine, anche alle imposte e viene ampliato il novero delle sanzioni interdittive applicabili, includendovi anche l'interdizione dall'esercizio dell'attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. Secondo quanto disposto dall'articolo 1, lo schema di decreto legislativo contiene inoltre in allegato le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione (di 122 articoli), che sostituiscono il Testo Unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973.

Il testo del citato codice contiene in particolare il titolo VI, in materia di sanzioni [Capo I – sanzioni di natura penale (articoli da 78 a 95); Capo II – sanzioni di natura amministrativa (articoli da 96 a 103); Capo III – disposizioni comuni al contrabbando e alle sanzioni amministrative (articoli da 104 a 120)].

Invita infine i componenti della Commissione ad una riflessione sulla possibilità che il nuovo codice doganale possa incidere sulle competenze della Procura europea EPPO e che pertanto sia necessario suggerire alla Commissione di merito di tenerne conto.

Il PRESIDENTE invita il relatore a predisporre una proposta di parere da porre in votazione nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IANNONE e altri. – Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati**

**(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARTON e altri. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato**

**(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARRINI e altri. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato**

**(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE CRISTOFARO. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il PRESIDENTE, pur consapevole della perplessità espressa da più senatori nella discussione generale, invita la relatrice a predisporre una proposta di parere da porre in votazione prima della sospensione della pausa estiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari esteri e difesa)**

Martedì 16 luglio 2024

**Plenaria**

**90<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**CRAXI**

*indi del Vice Presidente*  
**MENIA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremonago.*

*La seduta inizia alle ore 12,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 4/2023, denominato « Joint Strike Fighter (JSF) – Armamento F-35B MM », relativo all’acquisizione dell’armamento necessario alla Full Operational Capabilities (FOC) della componente aerotattica imbarcata di quinta generazione (173)**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*), relatore, illustra l’Atto del Governo in titolo, relativo all’acquisizione dell’armamento necessario a garantire la piena capacità operativa alla componente aerotattica imbarcata di quinta generazione.

Il programma pluriennale in esame, denominato SMD 04/2023, è finalizzato a dotare il velivolo F-35B o *Joint Strike Fighter-F35* – caccia multiruolo monoposto di 5<sup>a</sup> generazione, capace di decollo breve e atterraggio verticale, imbarcato su portaerei – dell’armamento e dei sistemi di autoprotezione necessari ad assicurarne la piena capacità operativa, allineando in questo modo le sue dotazioni ai più recenti sviluppi tecnologici e rispondendo alle nuove esigenze operative della Difesa. Nello

specifico, il programma, che mira ad acquisire due diverse tipologie di armamenti per il velivolo in esame (armamenti a caduta e missili) e specifici sistemi di autoprotezione, oltre a garantirne il relativo supporto logistico e addestrativo, è finalizzato a dotare il Paese di un sistema d'arma aeronautica di ultima generazione, in grado di sostituire la linea operativa attualmente più diffusa – *legacy* AV-8B –, con un orizzonte temporale di operatività almeno trentennale.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento evidenziano come le acquisizioni per il velivolo F-35B – frutto di un programma di cooperazione internazionale che ha coinvolto gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l'Italia – avverranno in larga parte per il tramite dell'ente statunitense preposto alle vendite militari straniere (FMS), non potendosi al momento prevedere possibili coinvolgimenti da parte delle industrie nazionali dei settori interessati, ovvero quelli dell'elettronica, della meccanica e degli armamenti.

L'onere complessivo del programma – destinato a svilupparsi indicativamente sino al 2037 – è stimato in 682 milioni di euro, dei quali risultano già finanziati 650,07 milioni di euro, a valere sul bilancio ordinario del Ministero della difesa. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 31,93 milioni di euro, sarà destinato a finalizzare e consolidare le scorte di armamento del velivolo.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento, nell'ambito dei programmi già operanti, al programma per l'approvvigionamento dell'armamento e dispositivi di auto-protezione per il velivolo F-35B della Marina Militare, coerentemente con il raggiungimento *Full Operational Capability* della linea di volo (pagina 65, Tomo II), con un profilo programmatico degli stanziamenti – tuttavia – difforme da quello dell'attuale provvedimento (463 milioni di euro fino al 2037). Nel DPP viene specificato che il programma ha ricevuto un'integrazione di 556 milioni di euro attraverso risorse a « fabbisogno » recate dalla legge di bilancio 2023, e anticipato che per i segmenti del programma che determineranno un potenziamento capacitivo dello Strumento militare, sarà predisposto apposito decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare. Sulla questione dell'ammontare complessivo del programma in esame sarebbe utile un chiarimento da parte del Governo.

Il presidente Stefania CRAXI apre la discussione generale.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO sottolinea l'importanza del programma pluriennale in esame, finalizzato ad assicurare la piena capacità operativa del velivolo F35B e del suo sistema d'arma imbarcato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2023, denominato «MCO/MLU Classe Doria», relativo al mantenimento delle capacità operative – *Mid Life Update* dei Cacciatorpediniere della classe Doria (n. 174)**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La relatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) illustra l'Atto del Governo in titolo, relativo all'approvazione del programma pluriennale denominato «MCO/MLU Classe Doria», relativo al mantenimento delle capacità operative dei cacciatorpediniere della classe Doria.

Il programma pluriennale in esame, denominato SMD 11/2023, che costituisce la naturale prosecuzione del programma SMD 19/2022, esaminato ed approvato nel corso della XVIII legislatura, in particolare nel settembre 2022, dall'allora Commissione difesa del Senato, si inquadra nell'ambito delle attività correlate al processo di ammodernamento e rinnovamento di sistemi d'arma, in particolare delle Unità navali tipo Cacciatorpediniere della Classe Doria, al fine di garantirne la piena efficienza operativa anche dopo il raggiungimento del periodo di impiego di mezza vita. Si ricorda come la prima fase dell'ammodernamento della Classe Doria, avviata nel 2023 in collaborazione con la Francia, si sia posta l'obiettivo di ammodernare la capacità di difesa di area dello strumento aeronavale, risolvendo le principali criticità tecniche del sistema di piattaforma e del sistema di combattimento delle Navi Doria e Duilio, entrate in servizio rispettivamente nel 2007 e nel 2009. Le attività di ammodernamento della seconda fase, oggetto del presente schema di decreto, sono viceversa finalizzate ad implementare la capacità di resilienza *cyber* su tutti gli apparati soggetti a connettività di rete presenti sulle Unità coinvolte, con interventi sul sistema di piattaforma (adeguamento *cyber* dei sistemi INS/SMS), sul sistema di combattimento (con interventi sulle capacità di comando e controllo, sugli apparati di comunicazione, sui meccanismi di scoperta e tracciamento radar, sulla guerra elettronica) e sulla scoperta e difesa subacquea (con l'ammodernamento del sistema di difesa antisiluro). Come specificato nella scheda illustrativa che accompagna il provvedimento, gli interventi attesi consentiranno di dotare le Unità di apparati e sistemi ad elevata affidabilità, corredati da adeguati piani manutentivi, logistica di sostegno e da sistemi di supporto per la formazione e l'addestramento degli equipaggi.



Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come le caratteristiche del programma restino immutate rispetto a quanto previsto in vista dell'approvazione del decreto relativo al programma SMD 19/2022, nella cui scheda tecnica si chiariva come il programma si basi su un progetto già realizzato dalla cantieristica nazionale, coinvolgendo i cantieri militari nazionali situati in Liguria e le aziende che sviluppano e realizzano apparati del sistema di combattimento, situate principalmente nel Lazio. Il programma, peraltro, sarà in grado di generare un indotto – relativamente al settore dei servizi e delle forniture di apparati e sistemi relativi alla cantieristica navale – destinato ad estendersi anche alle piccole e medie imprese di altre regioni italiane, interessando la Puglia, la Sicilia, il Piemonte, la Lombardia, la Campania, il Veneto e l'Emilia-Romagna.

L'onere complessivo del programma è stimato in 240 milioni di euro, di cui risulta finanziato un ammontare complessivo pari a circa 219,7 milioni di euro. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di circa 20,3 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati, in particolare, al completamento del supporto logistico. L'avvio del programma, secondo un cronoprogramma meramente indicativo, è previsto per il 2026 e il completamento degli interventi è indicativamente fissato al 2033.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al procurement militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

La relatrice evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento, nell'ambito dei programmi già operanti, al programma finalizzato all'ammodernamento di mezza vita dei cacciatorpediniere della Classe Doria (pagina 63, Tomo II), con un profilo programmatico degli stanziamenti – tuttavia – non strettamente sovrapponibile senza specifici chiarimenti al presente programma, sia in termini di risorse che di cronoprogramma degli interventi. Sulla questione dell'ammontare complessivo e della tempistica di realizzazione del programma in esame sarebbe utile un chiarimento da parte del Governo.

Il presidente Stefania CRAXI apre la discussione generale.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*) sottolinea la necessità di chiarire l'ammontare complessivo del programma e, in generale, di svolgere una migliore programmazione delle spese per i programmi d'arma.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.



**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 15/2023, relativo all'acquisizione di una piattaforma navale da destinare alle specifiche attività di bonifica dell'ambiente marino e al recupero degli oggetti inquinanti e potenzialmente dannosi per l'ecosistema giacenti sul fondale (U.Bo.S. – Unità navale per bonifiche subacquee), nonché al relativo supporto tecnico-logistico (n. 175)**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il senatore MARTON (*M5S*), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo, relativo all'acquisizione di una piattaforma navale da destinare alle specifiche attività di bonifica dell'ambiente marino e al recupero degli oggetti inquinanti e potenzialmente dannosi per l'ecosistema giacenti sul fondale nonché al relativo supporto tecnico-logistico.

Il programma pluriennale in esame, denominato SMD 15/2023 – che abroga e sostituisce, al fine di attualizzarne i costi, la precedente scheda SMD 17/2021, esaminata nella scorsa legislatura dall'allora Commissione difesa del Senato – ha come obiettivo quello di rinnovare le Unità del Gruppo Navale Speciale (GNS) del Comando Raggruppamento Subacqueo ed Incursori (COMSUBIN) della Marina militare italiana, tramite l'acquisizione di una nuova piattaforma navale da destinare a specifiche attività di bonifica dell'ambiente marino e al recupero degli oggetti inquinanti e potenzialmente dannosi per l'ecosistema giacenti sul fondale. La relazione dello Stato maggiore della Difesa rimarca al riguardo come la nuova Unità navale potrà essere impiegata in un vasto spettro di scenari operativi di impiego, quali il monitoraggio del fondale marino e delle strutture subacquee, la raccolta e la rilevazione di dati ambientali, il recupero dal fondo e dalla superficie marina, il supporto alle attività di immersione, la formazione e l'addestramento di operatori subacquei, lo studio e la sperimentazione di materiali ed apparecchiature subacquee, la conduzione di interventi ad uso duale. Viene altresì specificato come la nuova piattaforma navale dovrà essere in grado anche di concorrere con le altre realtà istituzionali preposte a tali scopi, in caso di pubbliche calamità e di eventi di straordinaria necessità e urgenza.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come il programma svilupperà un progetto innovativo nel quadro della cantieristica nazionale, non solo militare, essendo indirizzato allo sviluppo di tecnologie aventi potenziali ricadute anche nel settore civile, con positive prospettive anche per le piccole e medie industrie operanti nell'indotto, interessando Regioni come la Liguria, il Lazio, la Puglia, la Sicilia, il Piemonte, la Lombardia, la Campania, il Veneto e l'Emilia-Romagna. Nella medesima scheda illustrativa viene altresì specificato altresì come alle attività produttive si aggiungerà altresì l'indotto di quelle manutentive, a cura dell'Arsenale militare di La Spezia.

L'onere complessivo del programma è stimato in di 70 milioni di euro, dei quali 64,35 milioni finanziati con fondi a valere sul bilancio ordinario del Ministero della difesa. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 5,65 milioni di euro,

sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti. Con riferimento alla durata complessiva del programma, la scheda tecnica indica quale anno di un presumibile avvio il 2026 e il 2039 come quello di termine. Il cronoprogramma previsionale dei pagamenti, tuttavia, sia pure meramente indicativo come sottolineato dalla stessa scheda, indica il 2032 come anno conclusivo del programma.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al procurement militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento al programma per l'acquisizione di una piattaforma navale da destinare alle specifiche attività di bonifica dell'ambiente marino e al recupero degli oggetti inquinanti e potenzialmente dannosi per l'ecosistema giacenti sul fondale (pagina 21, Tomo II), con un profilo programmatico degli stanziamenti e un cronoprogramma degli interventi quasi del tutto coincidenti con quelli contenuti nel decreto in esame (64,40 milioni di euro per interventi ipotizzati sino al 2036 rispetto ai 64,35 milioni di euro di oneri in totale, con un cronoprogramma indicativo dal 2026 al 2032 indicati nella scheda dello schema di decreto in esame).

Sempre in relazione agli oneri del programma, rileva peraltro come la già richiamata scheda SMD 17/2021 per il progetto riguardante l'acquisizione di un'unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico contemplasse un impegno finanziario complessivo pari a 35,38 milioni di euro. Stante l'aumento stimato dei costi rispetto alla scheda SMD del 2021, sarebbe auspicabile sul punto un maggior approfondimento conoscitivo da parte del Governo.

Il presidente MENIA apre la discussione generale.

Intervengono i senatori MARTON (*M5S*), DELRIO (*PD-IDP*) e PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) sugli oneri del programma in esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 1/2024, relativo all'acquisizione di n. 24 velivoli F-2000 e al supporto tecnico-logistico dell'intera flotta (n. 176)**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore BARCAIUOLO (*Fdi*) illustra l'Atto del Governo in titolo, relativo all'acquisizione di 24 velivoli F-2000 e al relativo supporto tecnico-logistico.

Il programma pluriennale in esame, denominato SMD 01/2024, è finalizzato al superamento di una paventata vulnerabilità della capacità di difesa area nazionale, derivante dalla progressiva obsolescenza delle piattaforme già disponibili, mediante l'acquisizione di nuovi 24 velivoli F-2000 *Eurofighter*, con relativo supporto tecnico-logistico, necessaria per garantire all'Aeronautica Militare di adempiere i suoi compiti di difesa dello spazio aereo nazionale, degli spazi euro-atlantico e mediterraneo, nonché di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale. Il programma risponde infatti alla necessità di sostituire progressivamente 26 velivoli del primo lotto di velivoli *Eurofighter* che, a partire dal 2028, raggiungeranno il termine ultimo della loro vita operativa, in concomitanza peraltro con il periodo di dismissione dei velivoli *Tornado*, che dovrebbe concludersi nel 2027. Obiettivo del programma in esame, oltre all'assolvimento della missione primaria di difesa dello spazio aereo nazionale, è quello di preservare la capacità di proiezione dello Strumento militare nelle aree di interesse strategico nazionale tramite uno strumento ad altissima tecnologia ed impatto operativo.

Ricorda che il programma di cooperazione *Eurofighter* F-2000 *typhoon*, sviluppato sin dal 1986 con Germania, Regno Unito e Spagna per la realizzazione di un caccia da combattimento europeo in grado di garantire piena interoperabilità nei teatri operativi, è stato finalizzato allo sviluppo, all'acquisizione e all'evoluzione di velivoli per la difesa aerea, con il compito primario di contrasto delle forze aeree avversarie. Con l'evoluzione tecnologica e l'ampliamento delle necessità operative, la piattaforma F-2000 è stata dotata negli anni di capacità e tecnologie addizionali e multiruolo sempre più sofisticate, come i radar a scansione elettronica, il sistema di guerra elettronica avanzato e la capacità di impiego con velivoli di 5<sup>a</sup> generazione, ormai irrinunciabili per assicurare una adeguata capacità di azione alla componente aerea nazionale e per contribuire in modo efficace al conseguimento di effetti multidominio in contesti di combattimento, sempre possibili in ragione dei mutamenti di scenario del quadro geopolitico internazionale.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come e settori interessati siano prevalentemente quelli ad alta tecnologia dell'area aerospaziale, della meccanica e dell'elettronica, oltre a quello siderurgico, con possibilità di ricadute importanti anche sul tessuto delle piccole e medie imprese di tutto il territorio nazionale.

L'onere complessivo del programma è stimato in circa 7,48 miliardi di euro (7.477,3 milioni), di cui risultano finanziati 690 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. La spesa relativa alla prima fase dell'impresa, che la scheda tecnica rimarca debba essere implementata in autonomia e indipendenza dalle altre per un periodo ipotizzato sino al 2030, è finalizzata all'avvio dell'acquisizione dei 24 nuovi velivoli, allo sviluppo ed integrazione di nuove tecnologie e alla risoluzione delle obsolescenze dei si-

stemi e impianti riscontrate sui velivoli di precedente utilizzo. Viene altresì specificato come il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di circa 6,79 miliardi di euro, sarà realizzato nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, attraverso successivi provvedimenti. Viene inoltre data indicazione circa la possibilità che la copertura finanziaria del programma, concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze, possa essere garantita a valere delle risorse iscritte nella Missione 5, Difesa e sicurezza del territorio, dello stato di previsione del Ministero della difesa, e nella Missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa (DPP) per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento, nell'ambito dei programmi già operanti, al programma, in cooperazione con Germania, Regno Unito e Spagna, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed all'evoluzione di velivoli per la difesa aerea, con compito primario di contrasto delle forze aeree avversarie (pagina 74, Tomo II). Il profilo programmatico degli stanziamenti – tuttavia – appare difforme da quello previsto dal provvedimento in via di approvazione, tenuto conto che nel DPP si specifica come i volumi complessivi richiesti dal programma F-2000 siano stimati in circa 700 milioni di euro annui sino al 2032. Trattandosi di un programma di lunghissima durata e dai costi estremamente elevati, reso oltretutto irrinunciabile a causa dei sopravvenuti mutamenti del quadro geopolitico internazionale, sarebbe utile un chiarimento addizionale da parte del Governo circa gli oneri complessivi stimati per la sua piena realizzazione.

Il presidente MENIA apre la discussione generale.

Il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) rileva l'opportunità di svolgere una riflessione sullo sviluppo dei programmi d'arma alla luce della costruzione della Difesa europea con la necessità di superare contrasti che potrebbero delinearci con linee produttive concorrenziali tra gli Stati membri.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO sottolinea la rilevanza di ciascuno dei programmi all'esame della Commissione. Con particolare riguardo all'Atto n. 176 sull'acquisizione di 24 velivoli F-2000, ricorda che questa acquisizione serve a rinnovare la flotta operativa della prima *tranche* degli Euro Fighter, che terminano la loro attività operativa nel 2028.

Ricorda che gli Euro Fighter vengono impiegati per la difesa del territorio nazionale, oltre che per le attività di *Air Policing*. Il programma avrà un'importante ricaduta sul prodotto interno lordo, sull'indotto e sul sistema occupazionale.

Si riserva di fornire ulteriori informazioni in merito alla programmazione degli stanziamenti e alla stima dei costi dei programmi all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 65**

*Presidenza della Presidente*  
**CRAXI**

*Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,20*

*AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, ANNA MARIA BERNINI, SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 53 (LA CENTRALITÀ DEL MEDITERRANEO NELLE PRIORITÀ POLITICHE, ECONOMICHE, SOCIALI E DI SICUREZZA DELL'ITALIA NEL QUADRO DELL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA E ALLA NATO)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 66**

*Presidenza della Presidente*  
**CRAXI**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,40*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI UNIMED E UNIMARCONI, SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 53 (LA CENTRALITÀ DEL MEDITERRANEO NELLE PRIORITÀ POLITICHE, ECONOMICHE, SOCIALI E DI SICUREZZA DELL'ITALIA NEL QUADRO DELL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA E ALLA NATO)*

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Martedì 16 luglio 2024

**Plenaria**

**180<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TERZI DI SANT'AGATA

*La seduta inizia alle ore 10,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1180) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, svolge una relazione integrativa sul disegno di legge in titolo che, come già evidenziato in precedenza, reca la conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, finalizzato alla prevenzione del rischio sismico nell'area dei Campi Flegrei, a seguito dell'evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024.

La Relatrice avverte che le disposizioni del decreto-legge n. 91, pur essendo già vigenti, sono oggetto di abrogazione e trasfusione nel decreto-legge n. 76 (A.S. 1162), mediante l'emendamento 9.0.1000 del Governo.

In ogni caso, ricorda che, nell'ultima seduta, il senatore Loreface aveva chiesto un approfondimento sull'articolo 3 del disegno di legge n. 1180, con riferimento alle modalità e criteri delle deroghe e semplificazioni previste, rispetto ai profili di compatibilità con la normativa europea in materia di ambiente, appalti e alla direttiva *habitat*.

L'articolo 3 (corrispondente all'articolo « 9-*quater* » del citato emendamento 9.0.1000) reca misure di semplificazione, accelerazione e dero-



gatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei. In particolare, si dispone al comma 1 che gli interventi, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Al comma 2 si aggiunge un richiamo alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, tra le quali figura l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, sulla *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che consente la deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Lo stesso comma 2 prevede che, alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi, si applicano, in quanto compatibili, le semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici di cui all'articolo 48 dello stesso decreto-legge n. 77 del 2021. Inoltre, con riferimento al codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, si prevede una specifica deroga all'articolo 37, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione dell'intervento, all'articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, e all'articolo 119, comma 5, per consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto.

Con riferimento al codice dell'ambiente, si prevede la deroga alla normativa sulla registrazione e gestione dei rifiuti, ed è prevista anche la deroga alla previa autorizzazione del genio civile per lo scavo idrico in zone soggette a tutela, di cui all'articolo 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Riguardo alla direttiva 92/43/CEE, sulla conservazione degli *habitat* naturali, attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, si prevede la deroga all'articolo 5, comma 6, dello stesso decreto, limitatamente ai termini di 60 giorni previsti per la valutazione dell'incidenza naturalistico-ambientale. Si tratta quindi di una deroga che non riguarda il rispetto della direttiva europea, la quale demanda, appunto, agli Stati membri la determinazione degli aspetti procedurali in questione.

La Commissione prende atto.

**(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali**

(Parere all'8<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-

legge 11 giugno 2024, n. 76, finalizzato alla ricostruzione post-calamità nei territori colpiti dalle alluvioni verificatesi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche a partire dal 1° maggio 2023 e nei territori terremotati d'Abruzzo a seguito del sisma del 2009, e recante disposizioni per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, quali il G7 di Brindisi e i Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026.

Il testo del decreto-legge si compone di 12 articoli, suddivisi in tre capi. In particolare, il capo I reca gli interventi necessari per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione del maggio 2023, prevedendo contributi per i beni mobili danneggiati (articolo 1) e contributi per la delocalizzazione della popolazione da aree particolarmente pericolose ad aree alternative (articolo 2), azioni ispettive, di controllo e di vigilanza, per la prevenzione e repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici (articolo 3). Reca, inoltre, disposizioni sulle procedure di selezione pubblica per i profili professionali, compatibili con le relative esigenze, e proroga della struttura commissariale (articolo 4). Conferisce, poi, al Commissario straordinario alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione del 1° maggio 2023, il potere di individuare ulteriori soggetti attuatori degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione delle opere pubbliche o dei beni culturali danneggiati (articolo 5). Interviene, inoltre, sul dissesto di versante che interseca diverse tipologie di territorio amministrate da diverse autorità locali, affidando all'ANAS la realizzazione di opere di contrasto al dissesto di versante gravante su arterie stradali e aree contigue (articolo 6). L'articolo 7, invece, riguarda una norma di carattere interpretativo relativa agli Uffici speciali per la ricostruzione dovuta al sisma 2009.

Il capo II reca disposizioni di protezione civile, per il proseguimento delle attività volte al superamento delle emergenze verificatesi negli anni 2022 e 2023 (articolo 8), e consente all'Agenzia Italia Meteo la facoltà di assumere personale, come per gli enti di nuova istituzione, per un ulteriore periodo di cinque anni (articolo 9).

Il capo III, in materia di grandi eventi internazionali, reca disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del vertice G7 di Brindisi (articolo 10), nonché una norma di interpretazione autentica che chiarisce che la Fondazione « Milano Cortina 2026 » non è organismo di diritto pubblico e che pertanto le sue attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico (articolo 11).

L'articolo 12, infine, dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

La Relatrice dà poi conto degli emendamenti che sono stati presentati in sede referente. Tra questi segnala l'emendamento 9.0.1000 del Governo, con cui si provvede a riversare nel decreto-legge in esame, come articoli da 9-bis, a 9-terdecies, il contenuto del decreto-legge n. 91 (A.S. 1180) sui Campi Flegrei, disponendone la contestuale abrogazione.

Al riguardo, ricorda di aver risposto, in sede di esame del disegno di legge n. 1180, alla richiesta di approfondimento, del senatore Loreface, sull'articolo 3 (corrispondente all'articolo « 9-quater » del citato emenda-



mento 9.0.1000), recante misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei, con particolare riferimento alle modalità e criteri delle deroghe e semplificazioni, rispetto ai profili di compatibilità con la normativa europea in materia di ambiente, appalti e alla direttiva *habitat*.

Ribadisce, al riguardo, che le deroghe fanno salvo comunque il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Inoltre, la deroga relativa al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione della direttiva 92/43/CEE, sulla conservazione degli *habitat* naturali, riguarda solo i termini di 60 giorni previsti per la valutazione dell'incidenza naturalistico-ambientale, non incidendo sul rispetto della direttiva europea.

La Relatrice preannuncia, quindi, la presentazione di uno schema di parere per la prossima seduta, sia sul testo del disegno di legge, sia sui citati emendamenti.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) esprime perplessità sulla eterogeneità dei contenuti del decreto, incentrato sulle misure necessarie a far fronte alle calamità alluvionali subite dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ma in cui si innestano disposizioni relative al Vertice G7 di Brindisi, una norma di interpretazione autentica relativa alla Fondazione Milano-Cortina, peraltro al centro di indagini e inchieste, e assunzioni per l'agenzia Italia Meteo. Un modo disinvolto che, a suo avviso, non giova al principale destinatario del provvedimento, che sono i cittadini coinvolti nelle citate calamità naturali.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), con riferimento al citato articolo 3 del disegno di legge 1180 (articolo «9-*quater*» dell'emendamento 9.0.1000), evidenzia il potenziale rischio insito nelle misure semplificatorie e derogatorie. Ricorda che, il più delle volte, le difficoltà nel rispetto dei termini procedurali previsti sono dovute a carenze di organico e non a termini troppo stringenti. Se a tali misure si somma ora la cancellazione del reato di abuso d'ufficio, la situazione si fa preoccupante, poiché, anziché potenziare le strutture di gestione e controllo sui progetti, si sottraggono ai controlli ambiti e filiere storicamente collegati alle mafie.

La relatrice PELLEGRINO (*FdI*) ricorda, al riguardo, che le deroghe fanno espressamente salvo il codice antimafia, proprio perché non si vuole allentare l'attenzione dalla lotta contro la presenza della criminalità organizzata in questi ambiti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1025) CRISANTI e altri. – *Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane*

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), in sostituzione del relatore, senatore Satta, svolge una relazione integrativa sul disegno di legge in titolo che, come già illustrato in precedenza, è finalizzato ad assicurare l'equipollenza e il riconoscimento automatico in Italia del titolo di dottore di ricerca conseguito in una università estera certificata da una delle agenzie aderenti all'ENQA (*European Association for Quality Assurance in Higher Education*), al fine di rimuovere le complessità burocratiche che rappresentano un ostacolo al rientro in Italia dei giovani che abbiano acquisito competenze importanti all'estero.

Ricorda che nella trattazione precedente il senatore Lombardo e la senatrice Malpezzi avevano sollevato la questione del riconoscimento, anche in termini economici, del periodo di studio svolto all'estero, che potrebbe essere considerato come un investimento del Paese nella formazione e qualificazione professionale dei giovani, in preparazione al successivo ingresso nel mondo del lavoro.

Come già accennato, in Commissione di merito sono stati proposti alcuni emendamenti, ma non sul tema della valorizzazione ai fini economici degli anni di dottorato, anche in considerazione dei possibili oneri ad essi connessi, sia sul piano del riconoscimento di tali periodi di studio e formazione ai fini previdenziali sia sul piano di un migliore inquadramento giuridico.

Sul tema in questione, ricorda che l'attuale disciplina dell'equipollenza è regolata con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Tale decreto prevede, al nono comma dell'articolo 103, che « *I periodi trascorsi all'estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di ricerca sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualità di professore incaricato, ovvero, rispettivamente, per le attività di ricerca, in qualità di ricercatore universitario* ». Inoltre, al dodicesimo comma precisa che « *Ai fini dell'equiparazione di cui al precedente nono comma l'attività di insegnamento o di ricerca svolta durante i periodi trascorsi all'estero [...] sono accertate con decreto del Ministro della pubblica istruzione [...]* ».

Al quindicesimo comma, l'articolo 103 esplicita che « *Il periodo trascorso all'estero per ricerche presso qualificati centri di ricerca attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, [...] è riconosciuto equipollente al servizio svolto presso atenei italiani, al fine del completamento dell'anzianità di servizio richiesta, e sempre che il richiedente appartenga ad una delle categorie specificamente indicate nell'art. 58 per l'ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori.* ».

Il disegno di legge in esame interviene, quindi, introducendo l'articolo 74-bis allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, in cui si prevede l'automatico riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in una università estera del circuito ENQA. Da ciò ne discende anche il diritto di poter chiedere il riconoscimento dei connessi riscatti a fini previdenziali e di carriera degli effetti previdenziali, assicurato comunque dalle procedure vigenti.

Ai fini della valutazione della compatibilità con la normativa dell'Unione, appare sufficiente che tali diritti, anche previdenziali, siano previsti dalla normativa, assicurando così il rispetto del principio europeo della parità di trattamento, a prescindere dalla modalità automatica o su richiesta di parte.

Si ricorda, infine, che presso la Commissione Bilancio si è in attesa del chiarimento da parte del Governo al fine di escludere eventuali oneri finanziari aggiuntivi derivanti dai riscatti ai fini previdenziali e, per quanto riguarda il personale del settore pubblico, se possano conseguire modifiche di qualifiche e inquadramenti.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) considera il provvedimento in esame estremamente importante nel fare chiarezza nella normativa e facilitare il rientro dei cervelli in Italia. Ritiene, inoltre, che possa rappresentare una buona base per affrontare anche il tema del riconoscimento dei diplomi universitari conseguiti in altri Stati membri.

Tale ultima problematica, infatti, riguarda, non solo molti giovani che appartengono a minoranze linguistiche e che si recano oltre confine per svolgere gli studi universitari nella lingua di appartenenza, ma riguarda anche i giovani dell'intero nostro Paese, che desiderano conseguire una formazione universitaria all'estero e si confrontano con le difficoltà per il suo riconoscimento in Italia.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,45.*

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 16 luglio 2024

**Plenaria**

**265<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 10,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1035) ANCOROTTI e altri. – Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Registro nazionale pubblico telematico delle imprese di acconciatura, al quale sono iscritti d'ufficio i professionisti che sono in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, che hanno esercitato la professione in modo continuativo, per un periodo di almeno di tre anni, e che sono in possesso di relativo codice ATECO.

L'articolo 2 dispone il conferimento di una delega al Governo per la definizione dei requisiti e delle modalità di iscrizione nel Registro, che prevede la suddivisione del Registro tra individui, titolari di imprese e formatori, nonché il rilascio di un certificato di iscrizione elettronico e individuazione di strumenti per consentire al pubblico il riconoscimento della presenza dell'attività all'interno del Registro.

L'articolo 4 reca una clausola di invarianza degli oneri, riferita alla finanza pubblica.

Per quanto di competenza, l'istituzione, la tenuta e la gestione del registro sembrano potenzialmente poter determinare nuovi oneri a carico del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nel qual caso, per far fronte a tali oneri, andrebbe valutato l'inserimento nel testo della previsione, per l'iscrizione al Registro, di un contributo a carico degli iscritti.

In relazione al comma 4 dell'articolo 2, che stabilisce la trasmissione alla Camere degli schemi dei decreti legislativi ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, occorre valutare l'opportunità di prevedere altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

In ogni caso, con riguardo ai profili sopra evidenziati, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO conviene sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1183) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 1, che autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 agenti di polizia penitenziaria nella misura di 500 unità nel 2025 e 500 unità nel 2026, che il Governo dovrebbe fornire conferme in merito alla congruità della quantificazione dei compensi inerenti alla retribuzione del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) nell'ambito del costo unitario annuo, nonché in merito alla stima degli oneri relativi ai compensi per lavoro straordinario, in relazione ai quali andrebbero indicati i parametri ipotizzati nel calcolo.

Quanto alla stima degli oneri di funzionamento di cui al comma 3, per i costi permanenti di fornitura del vettovagliamento, il Governo dovrebbe fornire i criteri e parametri utilizzati per la quantificazione. Rileva che la relazione tecnica non espone nessuna indicazione in merito agli oneri previsti per l'espletamento delle procedure concorsuali: a tale riguardo, conviene sulla necessità che il Governo dia chiarimenti.

Segnala poi, con riferimento alla copertura sull'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del fondo speciale di parte corrente, che la legge di contabilità e finanza pubblica vieta l'utilizzo, per finalità difformi, delle risorse preordinate all'adempimento di obblighi internazionali. A tale riguardo, appare pertanto necessario che il Governo chiarisca quale parte dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri è preordinato alla ratifica di accordi internazionali e quale parte invece non è destinata per tali finalità, specificando altresì le finalizzazioni di tali somme.

Fa presente che l'articolo 2 prevede l'incremento della dotazione organica, nonché delle facoltà assunzionali, del personale dirigenziale penitenziario di 20 unità di dirigente penitenziario.

Occorre evidenziare che, mentre l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 per il reclutamento dei primi dirigenti penitenziari è configurata come limite massimo di spesa, gli oneri retributivi sono riconducibili alle componenti inderogabili degli oneri ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità: pertanto appare necessario modificare le disposizioni in esame prevedendo di autorizzare i reclutamenti per una platea fino a un massimo di 20 unità di personale dirigenziale della carriera penitenziaria.

Per quanto concerne le voci di spesa inerenti ai fabbisogni di funzionamento e concorsuali, il Governo dovrebbe fornire i criteri e i parametri considerati nella quantificazione, nonché le ipotesi sottostanti alle stime per le spese di missione e il numero dei partecipanti alle prove concorsuali.

In merito all'articolo 4, che reca disposizioni volte a ridurre la durata del corso di formazione per la nomina ad agente di polizia penitenziaria al fine di velocizzarne l'immissione in servizio, il Governo dovrebbe chiarire se tale riduzione, rispetto alla durata dei corsi prevista a legislazione vigente che gli agenti devono frequentare per diventare prima agenti in prova e poi agenti di polizia penitenziaria, possa determinare una accelerazione della carriera giuridica ed economica del personale interessato.

In relazione all'articolo 5, evidenzia che il nuovo articolo 69-bis dell'ordinamento penitenziario, come modificato dal comma 3 dell'articolo in esame, prevede che il magistrato di sorveglianza sia tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni antecedente alla conclusione della pena all'accertamento dei presupposti per la concessione del beneficio della liberazione anticipata. La relazione tecnica rileva che, con la modifica in questione, viene introdotto un automatismo nella concessione del beneficio che si applica « *de plano* » al maturare dei presupposti e dei requisiti di legge, senza la necessità che l'interessato presenti istanza al riguardo, ma con l'attivazione d'ufficio alla conclusione di ciascun semestre di pena scontata.

Al riguardo, il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità di tale procedimento a carico degli uffici dei tribunali di sorveglianza, e che gli stessi saranno in grado di adempiere a

tali funzioni con le risorse umane e strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 8, che reca disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti, segnala che la relazione tecnica quantifica un onere unitario di 93 euro giornalieri, considerando tale stima come prudenziale: al riguardo osserva che tale importo è stato definito come media rispetto a casistiche simili che tuttavia presentano una notevole forbice, tra 35 e 150 euro giornalieri. Su tale punto appare necessario acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti.

Rileva inoltre che la disciplina di dettaglio viene demandata a un decreto del Ministro della giustizia, che dovrà stabilire, tra l'altro, i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle strutture residenziali di accoglienza. Tali strutture residenziali dovranno garantire, oltre a una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative. Considerato altresì che dalle tabelle di quantificazione degli oneri si deduce che solo il 9 per cento dei possibili beneficiari della misura potrà effettivamente avervi accesso, risulta quindi cruciale la corretta predisposizione di meccanismi di controllo della spesa.

A tale riguardo, il Governo dovrebbe chiarire con quali modalità potrà essere garantito il contenimento della spesa, nei limiti della copertura autorizzata di 7 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2024, valutando altresì di riformulare la disposizione in modo che sia configurata in modo chiaro in termini di tetto di spesa.

Per quanto concerne i profili relativi alla copertura, a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della Cassa delle ammende, posto che la relazione tecnica riferisce che essa avverrà mediante riprogrammazione della spesa e che si tratterebbe in particolare delle somme che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, il Governo dovrebbe fornire puntuali indicazioni sulle spese che saranno riprogrammate e dovrebbe dare altresì assicurazioni in merito alla sostenibilità di tale nuovo onere.

Inoltre, dal punto di vista formale, occorre valutare l'opportunità di riformulare il comma 6, specificando che ai relativi oneri si provveda a valere sui programmi di bilancio « Amministrazione penitenziaria » e « Giustizia minorile e di comunità » del Ministero della giustizia interessati dalla riassegnazione di entrate versate dalla Cassa delle ammende.

In merito all'articolo 12, che differisce di un anno l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, rileva che la relazione illustrativa motiva il rinvio di un anno in quanto l'operatività del nuovo ufficio giudiziario e delle relative piante organiche, proposte su base distrettuale a dotazione vigente, riscontra quanto sia suscettibile di avere un rilevante impatto sulla conti-



nuità dei servizi non solo dei tribunali di nuova istituzione ma anche su quelli, tribunali e corti d'appello, che dovranno cedere unità di magistrati e impegnarsi in una rilevante opera di riorganizzazione, in tal modo necessariamente incidendo sull'attività di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze, con conseguente rischio di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.

Ricorda che, invece, la relazione tecnica allegata allo schema di decreto legislativo n. 149 del 2022, affermava che l'istituzione del nuovo tribunale sarebbe potuta avvenire nell'ambito di un progetto riorganizzativo delle strutture e degli uffici, nonché di riallocazione e redistribuzione delle risorse umane e strumentali presenti presso le attuali articolazioni dell'amministrazione giudiziaria, avvalendosi delle attuali dotazioni di personale di magistratura, anche onoraria, e amministrativo già in servizio, e delle dotazioni informatiche e materiali già esistenti sul territorio nazionale. A tale riguardo, quindi, segnala che il Governo dovrebbe fornire ulteriori chiarimenti e assicurazioni sul fatto che vi siano risorse rimodulabili sufficienti per l'istituzione dei nuovi tribunali a decorrere dal 2025.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 164.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) interviene per richiedere specifici elementi di approfondimento in ordine all'articolo 11 del provvedimento, in materia di impignorabilità di depositi di denaro, titoli e ogni altro bene di Stati esteri presso la Banca d'Italia, se riconducibili a finalità pubblicistiche.

A tale riguardo la relazione tecnica afferma che non vi siano profili finanziari, ma è necessario un approfondimento anche al fine di chiarire la natura della norma.

Ricorda, a tale riguardo, recenti notizie stampa circa la posizione assunta dallo Stato estero dell'Arabia Saudita che ha profilato, in caso di iniziative di pignoramento di beni russi, la possibile vendita per ingenti importi dei titoli di Stato di eventuali Paesi in tal senso interessati.

Chiede quindi al Governo di chiarire la natura e i contenuti della norma recata dall'articolo 11, affinché sia esplicitato che non vi siano effetti finanziari anche in relazione a eventuali procedimenti esecutivi in corso.

Dopo un intervento del PRESIDENTE volto a dare conto dei contenuti della disposizione, con particolare riferimento ai commi 2 e 3, la sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



**(816) Deputato CENTEMERO e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 2.0.1000 (testo 2), che occorre chiedere conferma che l'ulteriore operatività del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 sia compatibile con le risorse attualmente disponibili, su cui andrebbero forniti elementi informativi anche al fine di escludere pregiudizi alle linee di attività già previste.

Sull'emendamento 3.1000/1 (testo 2), occorre valutare di riformulare la clausola di invarianza di cui al comma 2-*ter* nei seguenti termini: « Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto dal comma 2-*bis* nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Sulla proposta 3.1000 (come modificata) non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026 (n. 167)**

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi degli articoli 2, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15. Esame e rinvio)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso, corredato di una relazione illustrativa e dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 14 giugno 2024, prevede, all'articolo 1, l'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura per gli anni 2024-2026, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante « Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura ».

I successivi articoli 2 e 3 dello schema definiscono – rispettivamente – gli obiettivi generali e le priorità del Piano nazionale nonché le azioni dallo stesso perseguite.

L'articolo 4 reca la puntuale indicazione delle linee di azione tra cui ripartire, per ciascuno degli anni 2024-2026, le risorse del citato Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura,

specificando in relazione ad ognuna di esse l'importo massimo complessivo di spesa.

Gli articoli 5 e 6, anch'essi attuativi della citata legge n. 15 del 2020, recano, rispettivamente, disposizioni in materia di patti locali per la lettura, cui i comuni e le regioni potranno dare attuazione compatibilmente con l'equilibrio dei relativi bilanci, e di promozione della lettura nella scuola.

Infine, gli articoli 7, 8 e 9 dettano, rispettivamente, disposizioni in materia di contrasto alla povertà educativa, di coordinamento, monitoraggio e valutazione del Piano nazionale d'azione ad opera del Centro per il libro e la lettura e di promozione dell'utilizzo nelle pubblicazioni di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile.

Per quanto di competenza, ricorda che il summenzionato articolo 2, comma 6, della legge n. 15 del 2020 ha istituito il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura con una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dal 2020.

In proposito, rappresenta che il Fondo risulta iscritto sul capitolo 2094 dello stato di previsione del Ministero della cultura, che, per il triennio 2024-2026, a seguito della riduzione del 5 per cento degli stanziamenti, operata in attuazione dell'articolo 1, comma 523, della legge n. 213 del 2023, reca una dotazione, in termini di competenza e di cassa, pari a 4.132.500 euro per ciascun anno del triennio.

Alla luce di tali disponibilità, l'articolo 4, comma 2, dello schema di provvedimento ha individuato gli importi massimi da ripartire per un ammontare complessivo pari a euro 4.049.850.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del citato decreto interministeriale del 7 gennaio 2021, il comma 3 dell'articolo 4 specifica, infine, che una quota non superiore al 2 per cento dell'importo annuo del Fondo può essere destinata dal Centro per il libro e la lettura alla realizzazione di piattaforme informatiche strumentali all'acquisizione, alla valutazione, alla gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione delle azioni finanziate. L'importo massimo che potrà essere destinato a tale finalità è quindi pari per il triennio 2024-2026 a 82.650 euro.

Considerato che all'articolo 5, comma 8, è previsto che il Centro istituisca una banca dati consultabile con tutti i Patti locali, chiede conferma che possa essere realizzata nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e chiarito se la quota non superiore al 2 per cento dell'importo annuo del Fondo, di cui all'articolo 4, comma 3, di importo annuo calcolabile in 82.650 euro, sia destinata anche a tale finalità.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di chiarimento che viene resa disponibile.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame ai fini della predisposizione di una proposta di parere, che tenga conto degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (n. 164)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimento che viene resa disponibile.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame ai fini della predisposizione di una proposta di parere, che tenga conto degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (n. 166)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano elementi di novità sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,05.*

## **Plenaria**

### **266<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 2.0.1000 (testo 2), che occorre chiedere conferma che l'ulteriore operatività del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 sia compatibile con le risorse attualmente disponibili, su cui andrebbero forniti elementi informativi anche al fine di escludere pregiudizi alle linee di attività già previste.

Sull'emendamento 3.1000/1 (testo 2), occorre valutare di riformulare la clausola di invarianza di cui al comma 2-*ter* nei seguenti termini: « Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto dal comma 2-*bis* nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigenze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Sulla proposta 3.1000 (come modificata) non vi sono osservazioni da formulare.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) interviene per chiedere elementi di chiarimento in ordine al fondo *ad hoc* costituito in Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle piccole e medie imprese, chiedendo al Governo di chiarire in particolare l'inquadramento sistematico della disposizione ora in esame, rispetto alle misure più in generale adottate in ambito di *start-up*, al fine di chiarire il quadro di riferimento.

Dopo un intervento del PRESIDENTE, volto a chiarire come si faccia riferimento al medesimo fondo in materia, la sottosegretaria SAVINO, in relazione all'emendamento 2.0.1000 (testo 2), conferma che l'ulteriore operatività del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 è compatibile con le risorse attualmente disponibili e non reca pregiudizi alle linee di attività già previste.

Sull'emendamento 3.1000/1 (testo 2) concorda con la Commissione in ordine alla necessità di una riformulazione della clausola di invarianza.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.1000 (come modificato).

La relatrice MENNUNI (*FdI*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo esprime, per

quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 2.0.1000 (testo 2) e 3.1000 (come modificato).

Sull'emendamento 3.1000/1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 2-ter con il seguente: "Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto dal comma 2-bis nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". ».

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026 (n. 167)**

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi degli articoli 2, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere non ostativo sul provvedimento, pubblicata in allegato, elaborata alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (n. 164)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice Elena TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Borghi, illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato, elaborata alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) interviene per evidenziare l'opportunità di una riflessione, in prospettiva, sul modello assunto dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che dovrebbe evolvere verso forme di prelievo autonome, sulla scorta di quanto avviene per le autorità indipendenti. Ciò consentirebbe una maggiore autonomia di bilancio dell'Agenzia in parola, in linea con quanto attualmente già caratterizza le autorità indipendenti, così da agevolare forme di finanziamento autonomo in una linea evolutiva della struttura dell'Agenzia.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale (n. 170)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 6, e 17, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), numeri 1) e 2), e *h*), numero 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il relatore CALANDRINI (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che è composto di 3 articoli ed è corredato di relazione tecnica. Le disposizioni integrative e correttive indicate nel titolo del provvedimento riguardano il decreto legislativo 8 gennaio 2024 n. 1, recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, e il decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, appare necessario acquisire ulteriori elementi circa l'assenza di oneri finanziari connessi alla non applicabilità delle sanzioni di cui al comma 1.

Evidenzia in proposito che le argomentazioni richiamate dalla relazione tecnica si riferiscono a disposizioni del decreto legislativo n. 221 del 2023, che prevedevano la riduzione delle sanzioni e non la loro totale disapplicazione. Al fine di escludere quindi possibili effetti negativi sul bilancio dello stato sarebbe utile disporre di informazioni circa il flusso annuale stabilmente considerato a titolo di entrate relative alle sanzioni irrogabili ai fini delle previsioni del bilancio dello Stato a legislazione vigente.

Inoltre, con riguardo alle argomentazioni formulate in merito al comma 3, rileva che, qualora le entrate derivanti dalle normali procedure di accertamento fossero già scontate nei tendenziali di finanza pubblica, come sembrerebbe emergere dalle argomentazioni risultanti dalla relazione tecnica, il predetto effetto di anticipazione darebbe luogo, oltre alle maggiori entrate iniziali, anche a minori entrate non coperte per un uguale ammontare negli esercizi successivi. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Relativamente all'articolo 2, comma 6, lettera *b*), che prevede un ampliamento del contenuto conoscitivo dell'area riservata per ciascun contribuente del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, andrebbero forniti elementi e informazioni circa l'eventuale necessità di adeguare i sistemi informativi esistenti nonché le modalità di interscambio dei dati tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, al fine di escludere che dall'attuazione della disposizione possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 3, appare necessario acquisire dal Governo puntuali elementi di informazione volti ad escludere che dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *c*) e *h*) del comma 1 e alle lettere *d*), *e*) e *f*) del medesimo comma 1, si determinino effetti negativi per la finanza pubblica rispetto alle maggiori entrate a suo tempo quantificate dalla relazione tecnica allegata all'atto del Governo n. 105 da cui è originato il decreto legislativo n. 13 del 2024, posto che tale quantificazione si fondava su una determinata platea di soggetti coinvolti e su ammontari definiti di basi imponibili interessate dal nuovo istituto che potrebbero essere ora modificati per effetto delle predette disposizioni.

In merito al sistema di determinazione degli acconti per il primo anno di adesione al concordato di cui alle lettere *g*) e *m*) del comma 1, che prevede una maggiorazione forfettaria per i contribuenti che applicano il metodo storico, rileva che l'affermazione contenuta nella relazione tecnica secondo la quale il nuovo sistema consente una riduzione delle maggiori somme che devono essere versate a titolo di acconto per coloro che aderiranno al concordato al fine di assicurare che, in sede di versamento a saldo, non emergano posizioni creditorie e quindi effetti negativi sulle entrate dell'anno 2025, non appare del tutto in linea con le previsioni contenute nella relazione tecnica riferita all'atto n. 105.

Infatti, la relazione tecnica riferita all'atto 105, in conseguenza dell'adesione al concordato da parte dei contribuenti interessati, non ha previsto una diminuzione ma un incremento delle basi imponibili e un conseguente aumento delle entrate in ciascun anno del biennio 2024-2025, sia per i contribuenti forfettari sia per i contribuenti ISA. Su tali aspetti appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per ulteriori osservazioni, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 167.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,35.*



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 167**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, viene confermato che la banca dati consultabile con tutti i Patti locali può essere realizzata nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

viene altresì precisato che la quota fino al 2 per cento dell'importo annuo del Fondo per l'attuazione del Piano d'azione, di cui all'articolo 4, comma 3, dello schema di decreto in esame, calcolabile in complessivi 82.650 euro annui, è idonea a coprirne le spese,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.



## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 164**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

– in relazione all'articolo 7, viene evidenziato che le disposizioni sono orientate in larghissima parte a regolare il quadro definitivo e non prevedono nuovi compiti, se non per talune attività di registrazione, che non impattano in maniera apprezzabile sui sistemi che effettuano l'invio e non richiedono dunque l'utilizzo di risorse (né strumentali, né di personale) ulteriori rispetto a quelle già disponibili. Per quanto concerne il servizio informatico per la gestione della nuova disciplina NIS2, ricompreso nei servizi *cyber* nazionali, viene inoltre rilevato che esso è stato progettato ed è in corso di sviluppo nell'ambito di un più ampio sistema informativo integrato e della relativa infrastruttura. In tal senso, lo sviluppo del sistema nel suo complesso trova copertura nel PNRR 1.5; analogamente, i costi di gestione e manutenzione, anche dello specifico servizio informatico dedicato alla NIS2, trovano copertura nella dotazione finanziaria ordinaria della Agenzia per la cybersicurezza (ACN);

– in relazione agli articoli 9, 10 e 11, in merito al fabbisogno di professionalità necessario all'Agenzia per l'assolvimento dei nuovi compiti, viene evidenziata l'esigenza di reclutare personale dell'Area manageriale e alte professionalità appartenente al segmento di « Esperto » (articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 224, recante « Regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale », nonché del personale dell'Area operativa, appartenente al segmento di « Coordinatore » (articolo 3, comma 1, lettera *a*), del richiamato Regolamento). Viene quindi rappresentato che il costo lordo della retribuzione stipendiale ed accessoria correlata alle suddette professionalità è pari, rispettivamente, ad euro 95.238 per il profilo di « Esperto », e di euro 86.330 per quello di « Coordinatore », al lordo, come anticipato, degli oneri riflessi a carico dello Stato. Viene precisato che il numero di unità impiegate nelle attività in argomento è previsto in circa 18-20 unità, che dovranno essere inserite nel processo di revisione della dotazione organica dell'Agenzia, regolata dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 81 del 2021. Viene aggiunto che, quale modalità di reclutamento, sarà privilegiato il ricorso alle procedure di concorso pubblico di cui all'articolo 8 e seguenti del Regolamento del personale. Quanto alla quota di risorse destinata alla formazione specialistica del personale, da attuarsi con le prescrizioni del-

l'articolo 49 del Regolamento, viene rappresentato che l'onere complessivo è stato stimato tenuto conto che il costo pro capite di tali corsi di formazione specialistici è di circa 11 mila euro, IVA inclusa e che si intende ammettere a tali corsi una platea di minimo 22 unità annue. La quantificazione si basa sui costi di « formazione e *security awareness* » proposti dall'Accordo quadro CONSIP per l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, di *compliance* e controllo per le pubbliche amministrazioni, a cui l'Agenzia ha aderito nello scorso mese di marzo del 2024;

in relazione agli articoli da 12 a 16, viene segnalato, quanto alla spesa per *hardware e software*, che la spesa sarà rivolta all'acquisto di 20-25 postazioni di lavoro per il personale in servizio presso il *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)*, costituite da *notebook* di elevate prestazioni, *software hardware* e accessori per le attività specialistiche dell'Agenzia, il cui costo unitario è quantificato in circa 10.500 euro (lordo IVA);

in relazione all'articolo 17, viene confermato quanto esposto nella relazione tecnica, trattandosi di attività esercitabile e assorbibile nell'ambito del quotidiano esercizio di impiego e allocazione delle risorse disponibili, senza oneri aggiuntivi per l'erario, che ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021, si incrementano, sino al 2027, in relazione all'attività dell'ACN;

in relazione agli articoli 19 e 20, viene confermato quanto esposto nella relazione tecnica, trattandosi, anche in questo caso, di attività esercitabile nell'ambito del quotidiano esercizio di impiego e allocazione delle risorse disponibili;

in relazione all'articolo 44, con riferimento alla riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, viene confermata l'adeguatezza delle risorse a fronte del recepimento di direttive europee già programmate con oneri previsti per le stesse annualità e a decorrere,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE****(Finanze e tesoro)**

Martedì 16 luglio 2024

**Plenaria****167<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (n. 172)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 19 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il relatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) introduce il provvedimento, composto da 48 articoli, suddivisi in sei Titoli, che ha ad oggetto lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) relativo ai mercati delle crypto-attività e dà attuazione alla delega contenuta all'articolo 19 della legge n. 15 del 2024 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023». Tale articolo reca i criteri e principi direttivi volti ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai contenuti del regolamento europeo (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività (cosiddetto regolamento MiCA). In particolare, il comma 2 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, che il relatore elenca nel dettaglio.

Tra i rischi che oggi richiedono attenzione vi sono quelli derivanti dalle cripto-attività, una categoria che comprende strumenti di diversa natura. La principale distinzione è quella tra le cosiddette *stablecoins* e le cripto-attività non coperte da attività sottostanti, o « non garantite ». Le *stablecoins* – come ad esempio Tether e USD Coin – sono strumenti digitali il cui valore è legato a quello di un portafoglio di attività (le cosiddette attività di riserva) quali valute, depositi, titoli o diverse altre. In mancanza di una regolamentazione adeguata e incisiva, queste cripto-attività risulterebbero particolarmente vulnerabili a « corse ai riscatti » qualora venisse a mancare la fiducia dei detentori. Le cripto-attività non garantite – quali Bitcoin ed Ethereum – non sono di regola emesse da alcun operatore, sono prive di valore intrinseco e non generano flussi di reddito come cedole o dividendi. Esse sono create mediante procedure informatiche e non vi è alcun soggetto né attività reale o finanziaria che ne assicuri il valore. Sono talvolta scambiate su circuiti informali e opachi o su piattaforme non sottoposte ad adeguati controlli. Coloro che le detengono hanno l'obiettivo principale di rivenderle a prezzi maggiori e in alcuni casi quello di eludere le norme fiscali, di lotta al riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo. In genere, queste cripto-attività rappresentano di fatto una scommessa, un contratto speculativo ad alto rischio, il cui valore è svincolato da fondamentali. Per questi motivi il loro valore registra fortissime oscillazioni. Com'è evidente, esse non hanno le caratteristiche per svolgere le tre funzioni proprie della moneta: mezzo di pagamento, riserva di valore e unità di conto. Per tutti questi motivi l'Unione europea prima e l'Italia nel recepire il Regolamento MICA hanno previsto una disciplina importante di definizione, di qualificazione giuridica, di individuazione delle autorità competenti.

Il regolamento MiCA si applica alle persone fisiche e giuridiche e ad alcune altre imprese coinvolte nell'emissione, nell'offerta al pubblico e nell'ammissione alla negoziazione di cripto-attività o che prestano servizi connessi alle cripto-attività nell'Unione, con alcune eccezioni sia soggettive sia oggettive. La normativa è volta a fornire chiarezza e certezza giuridica agli emittenti e ai fornitori di cripto-attività, per rafforzare l'innovazione preservando la stabilità finanziaria e proteggendo gli investitori dai rischi. In particolare, il richiamato regolamento stabilisce norme uniformi per gli emittenti di cripto-attività che finora non sono stati regolamentati da altri atti dei servizi finanziari dell'Unione europea (UE) e per i prestatori di servizi relativi a tali cripto-attività (prestatori di servizi per le cripto-attività). Le norme riguardano principalmente: gli obblighi di trasparenza e informativa per l'emissione, l'offerta al pubblico e l'ammissione di cripto-attività su una piattaforma di negoziazione; l'autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività e degli emittenti di *token* di moneta elettronica e collegati ad attività; il funzionamento, l'organizzazione e la *governance* degli emittenti e dei prestatori di servizi per le cripto-attività; la tutela dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi; alcune misure per prevenire l'abuso di informazioni privilegiate, la divulgazione illecita di informazioni privile-

giate e la manipolazione del mercato. Il regolamento si applica all'emissione, all'offerta al pubblico e all'ammissione alla negoziazione di cripto-attività e alla fornitura di servizi relativi alle cripto-attività. Esso distingue le seguenti tipologie di cripto-attività: *token* di moneta elettronica (cripto-attività che stabilizzano il loro valore in relazione a una moneta ufficiale unica); *token* collegati ad attività (cripto-attività che stabilizzano il loro valore in relazione ad altre attività o a un paniere di attività); cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività o dai *token* di moneta elettronica. Gli offerenti o i soggetti che chiedono l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività e dai *token* di moneta elettronica devono: essere persone giuridiche; pubblicare un *White Paper* sulle cripto-attività e qualsiasi comunicazione di *marketing* sul loro sito *web*; agire onestamente, in modo equo e professionale; comunicare con i titolari effettivi e potenziali di attività in modo corretto, chiaro e non fuorviante; individuare, prevenire, gestire e divulgare eventuali conflitti di interesse; essere responsabili dei danni per le informazioni errate contenute nel *White Paper*; fornire ai titolari di cripto-attività il diritto di recesso.

Gli emittenti di *token* collegati ad attività che li offrono al pubblico o che chiedono l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione per le cripto-attività devono essere una persona giuridica o un'impresa avente sede nell'UE; avere l'autorizzazione nello Stato membro d'origine dell'UE; o essere un ente creditizio che produce un *White Paper* cifrato approvato dall'autorità nazionale competente; rimborsare in qualsiasi momento i *token* collegati ad attività su richiesta dei possessori al valore di mercato delle attività di riferimento o consegnando le attività di riferimento; pubblicare un *White Paper* sulle cripto-attività e qualsiasi comunicazione di *marketing* sul loro sito *web* ed essere responsabili dei danni per le informazioni errate ivi contenute; agire onestamente, in modo equo e professionale; comunicare con i possessori effettivi e potenziali dei *token* in modo corretto, chiaro e non fuorviante; agire nel migliore interesse dei possessori dei *token* e trattarli equamente; istituire e mantenere procedure efficaci e trasparenti per la gestione dei reclami in modo rapido, equo e coerente; individuare, prevenire, gestire e divulgare eventuali conflitti di interesse; mantenere in ogni momento una riserva di attività che copra le passività verso i possessori dei *token* e disporre di uno specifico ammontare di fondi propri; stabilire piani di risanamento e rimborso da utilizzare nel caso in cui non siano in grado di adempiere ai loro obblighi.

Sono previsti specifici obblighi anche per gli emittenti di *token* di moneta elettronica che li offrono al pubblico o che chiedono l'ammissione alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione per le cripto-attività. Essi devono essere autorizzati in qualità di ente creditizio o di moneta elettronica; pubblicare un *White Paper* sulle cripto-attività e qualsiasi comunicazione di *marketing* sul loro sito *web* ed essere responsabili dei danni per le informazioni errate contenute nel *White Paper*; essere conformi alle norme di emissione, rimborsabilità e *marketing*; emettere i

*token* al valore nominale al ricevimento dei fondi; rimborsare, su richiesta del possessore, i *token* in qualsiasi momento e al valore nominale; investire i fondi che ricevono in attività sicure a basso rischio nella stessa valuta e depositarli in un conto separato in un ente creditizio; stabilire piani di risanamento e rimborso da utilizzare nel caso in cui non siano in grado di adempiere ai loro obblighi.

L'Autorità bancaria europea (ABE) classifica come « significativi » i *token* di moneta elettronica e collegati ad attività se sono soddisfatti determinati criteri, quali i loro possessori, il valore o le transazioni superiori a determinati livelli. In questi casi, gli emittenti di *token* collegati ad attività e di *token* di moneta elettronica sono soggetti a requisiti aggiuntivi e l'ABE assume il ruolo di vigilanza. I prestatori di servizi per le cripto-attività devono essere persone giuridiche o imprese autorizzate dalle rispettive autorità nazionali in qualità di prestatore di servizi per le cripto-attività, con sede legale in uno Stato membro in cui essa esercita almeno una parte dei propri servizi, una gestione effettiva e almeno uno degli amministratori dell'UE; oppure, a determinate condizioni, un ente creditizio, un depositario centrale di titoli, un operatore di mercato di un'impresa di investimento, un istituto di moneta elettronica, una società di gestione dell'organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari o un fondo di investimento alternativo.

Gli obblighi per tutti i fornitori di cripto-attività prevedono che essi: agiscano onestamente, in modo corretto e professionale nel migliore interesse dei loro clienti effettivi e potenziali; forniscano ai clienti informazioni corrette, chiare e non fuorvianti; non inducano in errore deliberatamente o negligenzemente i clienti sui vantaggi reali o percepiti delle cripto-attività e li avvisino dei rischi connessi; rendano ben visibili sul proprio sito *web* i prezzi, i costi, le politiche delle commissioni e l'impatto sul clima e sull'ambiente di ogni cripto-attività; abbiano in atto tutele prudenziali almeno equivalenti a quelle più elevate tra le seguenti: requisiti patrimoniali minimi permanenti di cui all'allegato IV, o un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente; garantiscano che i membri dell'organo di amministrazione siano di buona onorabilità e possiedano le conoscenze, l'esperienza, le competenze e il tempo necessari per svolgere efficacemente i loro compiti; attuino politiche e procedure per prevenire qualsiasi riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati; mantengano le cripto-attività e i fondi dei clienti separati da altri beni e non li utilizzino per proprio conto; istituiscano e mantengano procedure efficaci e trasparenti per gestire i reclami dei clienti in modo rapido, equo e coerente; mantengano e attuino una politica efficace per individuare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse; adottino tutte le misure ragionevoli per evitare qualsiasi rischio in caso di esternalizzazione di attività; elaborino, se necessario, un piano di liquidazione ordinata delle loro attività.

Le norme specifiche riguardano: acquisizione di emittenti di *token* collegati ad attività e prestatori di servizi per le cripto-attività; misure per prevenire e vietare gli abusi di mercato, come l'abuso di informazioni



privilegiate e l'uso improprio delle informazioni privilegiate; i poteri e i ruoli delle autorità nazionali, dell'ABE e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Il regolamento non si applica a: cripto-attività contemplate da altri atti dell'Unione in materia di servizi finanziari (ad esempio quelli che si qualificano come strumenti finanziari, pensioni o prodotti assicurativi); prestatori di servizi per le cripto-attività esclusivamente per le loro società madri o controllate, i liquidatori e gli amministratori in procedure di insolvenza; la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali, la Banca europea per gli investimenti, il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, il Meccanismo europeo di stabilità e le organizzazioni internazionali pubbliche.

Sono previsti obblighi informativi da parte della Commissione UE al Parlamento e al Consiglio. La Commissione ha inoltre il potere di adottare atti delegati e di esecuzione. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in collaborazione con l'ABE, presenta una relazione pubblica al Parlamento e al Consiglio, 12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento e successivamente ogni anno, sull'applicazione della legislazione e sugli sviluppi nei mercati delle cripto-attività.

Il regolamento entra in vigore il 30 dicembre 2024, tuttavia, le norme sui *token* collegati ad attività (titolo III) e sui *token* di moneta elettronica (titolo IV) entrano in vigore a partire dal 30 giugno 2024.

Il PRESIDENTE rileva l'estrema delicatezza della materia, che richiederebbe un intervento molto oculato: a fronte delle ingenti risorse investite nel settore in Italia, pari a quasi 3 miliardi di euro, peraltro in aumento, occorre una regolazione incisiva, pur nella consapevolezza che l'introduzione di regole molto restrittive potrebbe invece far trasferire quelle risorse altrove.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*), alla luce delle parole del Presidente, propone di svolgere un brevissimo ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE condivide la proposta della senatrice Tajani, pur evidenziando i termini molto stretti per l'espressione del parere, che scadono il 1° agosto. Ricorda quindi che in passato una norma per far emergere le cripto-valute era stata varata, tuttavia non aveva funzionato, a differenza di altri Paesi. Sottolinea quindi l'importanza di recepire la direttiva senza rendere tuttavia il nostro sistema meno appetibile rispetto a quello degli altri Paesi europei, come spesso accade.

Ritiene che potranno essere auditi Banca d'Italia, Consob e Borsa Italiana.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA (n. 171)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) sottolinea la rilevanza del provvedimento quanto ai temi di IVA e successioni.

Il senatore TURCO (*M5S*) solleva la questione dei *trust*.

La relatrice TUBETTI (*FdI*) informa che la VI Commissione della Camera approverà il parere nel corso della settimana corrente. Si dichiara poi disponibile a prendere in considerazione eventuali suggerimenti e a rinviare il voto, se necessario, anche alla prossima settimana.

Il PRESIDENTE ritiene necessario un approfondimento del testo per poi procedere alla necessaria sintesi, anche a partire da domani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*



**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 16 luglio 2024

**Plenaria**

**140<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1185) Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – sono state svolte la relazione introduttiva e la discussione generale ed è stato fissato alle ore 12 di venerdì 12 luglio il termine per la proposizione di emendamenti ed ordini del giorno.

Comunica che, alla scadenza del suddetto termine, sono stati presentati n. 4 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il Presidente comunica che sono giunti i pareri non ostativi della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge in titolo.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) aggiunge la propria firma agli emendamenti a prima firma del senatore Gasparri (1.3 e 1.4).

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1185/1/7, che è dato per illustrato.

Il PRESIDENTE dichiara di rimettersi al Governo per l'espressione del parere sul suddetto ordine del giorno.

Ha indi la parola il sottosegretario MAZZI, il quale esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/1185/1/7.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), dopo avervi aggiunto la firma, insiste sulla votazione dell'ordine del giorno in esame, tenuto conto che lo stesso fa seguito alle considerazioni svolte dai rappresentanti dei Gruppi di opposizione in sede di discussione generale in merito all'opportunità di informare le Camere sullo stato di avanzamento del processo di attuazione delle deleghe sullo spettacolo.

Anche il senatore PIRONDINI (*M5S*), nell'aggiungere la firma all'ordine del giorno in esame, dichiara di condividere la richiesta di porlo votazione avanzata dalla senatrice D'Elia. Reputa, infatti, che l'atto di indirizzo dia voce a un'esigenza di reciproca collaborazione tra Governo e Parlamento, che, a suo giudizio, dovrebbe trovare un positivo riscontro.

Nel preannunciare, a nome del suo Gruppo, l'espressione di un voto favorevole, domanda al rappresentante del Governo se possano esserci margini per una riformulazione dell'ordine del giorno in esame.

Dopo una precisazione del presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) circa le ragioni che rendono non accoglibile da parte del Governo l'atto di indirizzo in esame, il sottosegretario MAZZI, in risposta al senatore Pirondini, dichiara di giudicare non riformulabile l'impegno a comunicare anticipatamente le principali linee di indirizzo dei decreti legislativi, considerato che le medesime linee di indirizzo per l'esercizio della delega sono già contenute nei principi e criteri direttivi definiti in sede di approvazione della legge di delega.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sull'ordine del giorno G/1185/1/7, ribadisce il suo disappunto in merito al parere contrario reso dal Governo e si rammarica del fatto che l'Esecutivo in carica non abbia neanche tentato di proporre una riformulazione dell'ordine del giorno, eventualmente diretta ad attenuarne gli impegni, ispirata ad una condivisione della sostanza dei contenuti dell'atto.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/1185/1/7 viene posto in votazione e respinto.

Si passa all'esame delle proposte emendative, tutte riferite all'articolo 1 del disegno di legge.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*), nell'illustrare gli emendamenti 1.1 e 1.2, evidenzia che entrambi sono ispirati dalla medesima finalità di dare

un impulso accelerativo all'esercizio delle deleghe in materia di spettacolo, riducendo il periodo di durata della proroga, rispettivamente, a tre e a sei mesi.

Sottolinea che i due emendamenti scaturiscono dalla constatazione che le suddette deleghe avrebbero dovuto trovare compiuta attuazione nel corrente mese di luglio, anche alla luce delle molteplici dichiarazioni rese da esponenti del Governo sullo stato avanzato di redazione dei decreti legislativi.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) riformula l'emendamento 1.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, preannunciando la sua disponibilità a ritirare l'emendamento 1.4 qualora il relatore e il rappresentante del Governo si esprimano favorevolmente sulla suddetta riformulazione.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.3 (testo 2). Il parere è invece contrario su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.4, che invita a ritirare stante l'orientamento favorevole sull'emendamento 1.3 (testo 2).

Il sottosegretario MAZZI si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) ritira, come preannunciato, l'emendamento 1.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*), nel dichiarare il suo voto favorevole sull'emendamento 1.1 coglie l'occasione per rammaricarsi dell'avvenuto ritiro dell'emendamento 1.4, a suo giudizio preferibile rispetto all'emendamento 1.3 (testo 2).

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono respinti.

È quindi posto in votazione l'emendamento 1.3 (testo 2), che viene approvato.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento approvato sarà trasmesso alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per l'acquisizione dei pareri previsti dal Regolamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE DELIBERANTE*

**(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma**

(Seguito della discussione e sospensione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 luglio, nel corso della quale, ricorda il PRESIDENTE, la Commissione ha convenuto di acquisire le fasi procedurali già svolte, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo accolto in sede redigente, di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 4 luglio. Comunica che, alla scadenza del suddetto termine, è stato presentato un ordine del giorno, pubblicato in allegato, a firma delle senatrici Rando e D'Elia.

Si passa all'esame del suddetto ordine del giorno, che è dato per illustrato.

Ha la parola il sottosegretario MAZZI, il quale condiziona il parere favorevole sull'ordine del giorno a una riformulazione di cui dà lettura.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*), nel ritenere non convincente la riformulazione proposta dal Governo, auspica una riconsiderazione della stessa volta a tenere conto delle intenzioni delle promotrici.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), ad integrazione dell'intervento della senatrice Rando, rileva criticamente che la riformulazione di cui si è data lettura è, a suo parere, una vera e propria riscrittura del testo originario dell'atto di indirizzo, ciò che appare irrituale rispetto alla prassi parlamentare.

Lamenta altresì che la riformulazione sia stata proposta in assenza di interlocuzioni con le senatrici proponenti.

Passando poi al merito della proposta, pone in evidenza come la menzione di altri campi di detenzione in aggiunta a quello di Fossoli – unico citato nell'ordine del giorno presentato dalle senatrici del suo Gruppo – imponga di richiamare anche altri luoghi di prigionia che, per la tragicità delle vicende di cui furono teatro, non possono essere trascurati.

Il relatore MARCHESCHI (*FdI*), in replica, chiarisce che l'intento della proposta di riformulazione del Governo appare quello di estendere le iniziative del ricordo a campi di prigionia ulteriori rispetto a quello di Fossoli, in linea con le finalità dell'atto di indirizzo presentato dalle senatrici del Gruppo del Partito Democratico.

Dopo aver posto in luce che la proposta di riformulazione discende dalla volontà di creare una memoria condivisa e inclusiva di diverse realtà territoriali, invita i Commissari ad impegnarsi per pervenire ad un

testo su cui si registri un consenso unanime, anche tenuto conto che la Commissione si è già pronunciata all'unanimità in senso favorevole al disegno di legge in titolo all'esito dell'esame in sede redigente.

Anche il senatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*), dopo aver sottolineato che la proposta di riformulazione è intesa ad ampliare i luoghi ai quali si rivolgeranno le iniziative di ricordo, si unisce al relatore nella esortazione a pervenire a una soluzione condivisa.

Il PRESIDENTE, preso atto che la Commissione appare concorde nella volontà di approfondire la proposta di riformulazione del Governo nell'ottica di trovare una soluzione di sintesi delle diverse posizioni politiche, propone di sospendere l'esame dell'atto in titolo.

Il seguito della discussione è quindi sospeso.

*(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. – Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della « Giornata nazionale degli abiti storici »*

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 luglio, nel corso della quale, ricorda il PRESIDENTE, la Commissione ha convenuto di acquisire le fasi procedurali già svolte, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo accolto in sede redigente e di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Comunica che è giunto il parere non ostativo della Commissione bilancio sul testo base, corrispondente al testo approvato in sede redigente lo scorso 22 maggio.

Previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con successive e distinte votazioni la Commissione approva all'unanimità gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE pone in votazione il disegno di legge, nel testo già approvato in sede redigente, che la Commissione approva all'unanimità.

*IN SEDE REDIGENTE*

*(925) MARTI. – Istituzione della Giornata nazionale del formatore*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti i pareri non ostativi della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio, il parere favorevole della Commissione affari sociali, sanità e lavoro, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che non renderà il proprio parere.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 1.1 volto a sostituire il riferimento alla Giornata nazionale « del formatore » con quello alla Giornata nazionale « dell'educatore ». Al riguardo, ritiene che il termine « educatore » colga, meglio del termine « formatore », il senso della giornata che si intende istituire con il provvedimento in titolo. Fa infine presente che alla medesima logica rispondono anche gli emendamenti nn. 2.1, 3.2 e Tit. 1, che operano analoga sostituzione del termine nelle restanti parti del disegno di legge.

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 e contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario MAZZI esprime parere conforme al relatore.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.1 e 1.2, approva l'emendamento 3.1 e respinge gli emendamenti 3.2 e Tit. 1.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento approvato sarà prontamente trasmesso alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per i prescritti pareri.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(1081) ROMEO e altri. – Disposizioni in materia di equipollenza alla laurea magistrale (classe LMR02) dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali nonché per l'accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali**

**(1165) Carmela BUCALO e altri. – Nuove disposizioni per l'accesso dei restauratori di beni culturali e di tecnici del restauro di beni culturali ai relativi elenchi**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione del disegno di legge n. 1081 come testo base)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 3 luglio.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale e invita il relatore ad intervenire in sede di replica.

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) propone di assumere il disegno di legge n. 1081 quale testo base a cui riferire gli emendamenti, manifestando sin d'ora la propria disponibilità a favorire la convergenza, attraverso apposite proposte emendative, delle disposizioni recate all'articolo 2 del disegno di legge n. 1165, che introducono una disciplina transitoria in materia di tecnici del restauro di beni culturali.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 10 di giovedì 25 luglio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al medesimo disegno di legge n. 1081.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE, anche in considerazione dell'opportunità di consentire al Governo e ai presentatori dell'ordine del giorno G/1021/1/7, presentato in sede di discussione del disegno di legge n. 1021, di poter disporre del tempo necessario al fine di poter convergere su un testo condiviso, propone di sospendere la seduta e di anticipare la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

*La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 14,10.*

#### *IN SEDE DELIBERANTE*

##### **(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma**

(Ripresa e conclusione della discussione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta in corso.

Il PRESIDENTE invita il rappresentante del Governo a riferire sugli esiti dell'interlocuzione con le promotrici dell'ordine del giorno G/1021/1/7.

Il sottosegretario MAZZI ribadisce il parere favorevole sul suddetto ordine del giorno, a condizione che esso sia riformulato nel testo di cui ha dato

lettura prima della sospensione della seduta in corso, con alcune integrazioni di cui dà conto.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del Governo.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), dopo avervi aggiunto la firma, esprime apprezzamento per la disponibilità del Governo a fare menzione nell'atto di indirizzo anche del campo di prigionia di Servigliano, quale luogo emblematico della detenzione dei prigionieri antifascisti e delle operazioni di rastrellamento condotte contro gli ebrei.

Il senatore SPERANZON (*FdI*), tenuto conto che nella proposta di riformulazione si è fatto menzione delle esecuzioni perpetrate anche dalle truppe fasciste, chiede una ulteriore integrazione della stessa con il riferimento alla dittatura comunista titina della Repubblica socialista federale di Jugoslavia.

Il sottosegretario MAZZI accoglie la suddetta proposta di integrazione.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*) riformula l'atto di indirizzo in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) si dichiara impressionato dal fatto che la sola menzione del termine « fascista » determini reazioni immediate di nervosismo da parte di alcuni esponenti della maggioranza.

In risposta, il senatore SPERANZON (*FdI*) richiama la risoluzione, approvata con il consenso di tutte le forze politiche presenti nel Parlamento europeo, nella quale si è espressa una ferma condanna di tutti i regimi totalitari, nazisti, comunisti e fascisti.

Il sottosegretario MAZZI osserva che il citato atto europeo risulta meno noto in Italia rispetto agli altri Paesi europei.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) rileva che in Italia il Partito Comunista ha avuto un ruolo di rilievo nella fondazione della Repubblica e, per questo, l'eco del provvedimento europeo, votato anche dal Partito Democratico, è stata limitata.

Il senatore SPERANZON (*FdI*) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/1021/1/7 (testo 2), che risulta accolto dal Governo.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto il PRESIDENTE avverte che, non essendo state presentate proposte emendative riferite agli articoli del disegno di legge in esame, si passa alla votazione degli articoli.



Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli articoli 1 e 2, posti distintamente in votazione, sono approvati all'unanimità.

Il PRESIDENTE pone, infine, in votazione il disegno di legge nel suo complesso, nel testo già approvato in sede redigente, che viene approvato dalla Commissione unanime.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1180) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FALLUCCHI (*FdI*) illustra le disposizioni del provvedimento in titolo, precisando che esso, costituito di tredici articoli, reca misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione.

Con riguardo ai profili d'interesse della Commissione, segnala l'articolo 4, il cui comma 1 demanda al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame, il compito di provvedere, con i poteri e le modalità previste dal medesimo articolo 2 nonché dall'articolo 3, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento delimitata in data 27 dicembre 2023, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di 15 milioni di euro per il 2024.

Evidenzia poi che il comma 2 dell'articolo 4 autorizza la regione Campania ad avvalersi, nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di 1.250.000 euro per il 2024.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane**

(Parere alle 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, che si articola in sei capi: il capo I (articoli 1 e 2) reca le norme generali; il capo II (articoli da 3 a 5) disciplina gli organi, le risorse e la programmazione strategica; il capo III (articoli da 6 a 9) disciplina i servizi pubblici; il capo IV (articoli da 10 a 14) concerne la tutela del territorio; il capo V (articoli da 15 a 20) riguarda lo sviluppo economico; il capo VI (articoli da 21 a 23) reca le disposizioni finali.

Soffermandosi sulle disposizioni di competenza della Commissione, menziona innanzitutto l'articolo 1, che ricomprende, tra le finalità delle misure dirette alla promozione delle zone montane, la tutela e la valorizzazione delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche nell'interesse delle future generazioni.

Il medesimo articolo 1 – prosegue il relatore – prevede che gli interventi adottati a favore delle zone montane dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali siano, tra l'altro, finalizzati a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano, nonché a garantire l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali in diversi settori, tra i quali trovano specifica menzione quelli dell'istruzione, della formazione superiore e della cultura.

Accenna poi all'articolo 3, che include l'istruzione tra i servizi essenziali prioritari di cui tener conto nel documento triennale « Strategia per la montagna italiana (SMI) ».

Dà conto, quindi, dell'articolo 7, specificando che esso reca disposizioni relative alle scuole di montagna, individuate nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni montani, nonché nelle scuole con almeno un plesso situato in un comune montano.

L'articolo dispone l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 (in attuazione della Riforma 1.3 della Missione 4 Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza), concernente il dimensionamento della rete scolastica, nonché della normativa di settore sul numero di alunni per classe di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, al fine di assicurare il servizio scolastico nelle scuole di montagna.

Sottolinea che, a favore delle scuole di montagna, si prevede poi che sia attribuito un punteggio aggiuntivo, ai fini delle graduatorie provinciali, ai docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado per un determinato periodo di tempo, nonché un ulteriore punteggio aggiuntivo ai docenti che abbiano prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni montani. Ai suddetti docenti è altresì riconosciuto un punteggio aggiuntivo – da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale – ai fini delle procedure di mobilità.

Inoltre, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo, per fini di servizio, in un comune montano destinatario delle misure di sostegno ovvero in un comune ad esso limitrofo, è concesso un contributo annuale sotto forma di credito d'imposta.

Il credito d'imposta è concesso altresì a coloro che, per i medesimi fini di servizio, acquistano nel comune montano o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario.

Precisa che i suddetti crediti d'imposta sono riconosciuti nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Passa indi ad illustrare i contenuti dell'articolo 8, il quale introduce misure in materia di formazione superiore nelle zone montane.

In dettaglio, l'articolo prevede che le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) aventi sede nei territori dei comuni montani possano stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori.

Viene, inoltre, autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni universitarie e AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari.

A favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni montani, si prevede altresì che le università possano attivare forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza.

L'articolo prevede, infine, che una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane possa essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni montani.

Evidenzia che l'articolo 9, relativo ai servizi di comunicazione, dispone, tra l'altro, che il sostegno alla digitalizzazione della popolazione, attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresenti una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento.

Fa cenno, conclusivamente, all'articolo 10, recante disposizioni volte alla valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani, il quale prevede l'acquisizione del parere (anche) del Ministro della cultura ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di definizione delle linee guida per la valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE dà conto degli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza appena conclusasi nella quale, innanzitutto, è stata decisa all'unanimità l'organizzazione dei lavori relativi all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 71 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, che la Camera si appresta a licenziare, in prima lettura (Atto Camera n. 1902).

Nello specifico, tenuto conto che l'esame del provvedimento è calendarizzato per le sedute dell'Assemblea previste già per la prossima settimana, anche a motivo dell'imminente scadenza del decreto-legge, la Commissione ne avvierà l'esame, ove assegnato in tempo utile, nelle sedute antimeridiana e pomeridiana di giovedì 18 luglio, con lo svolgimento della relazione illustrativa e della discussione generale; si è altresì convenuto di stabilire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a giovedì 18 luglio, alle ore 15. L'illustrazione e la votazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno avranno luogo nella seduta di martedì 23 luglio.

Riferisce inoltre che, nella medesima riunione, si è convenuto di avviare l'esame per le prossime settimane, eventualmente anche alla ripresa dopo la pausa estiva, dei seguenti provvedimenti: disegno legge n. 1147 (Opzione professionalizzante nei licei classici e scientifici), d'iniziativa della senatrice Maria Cristina Cantù ed altri; disegno legge n. 992 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale), d'iniziativa del senatore Galliani; disegno legge n. 1123 (Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale), d'iniziativa della senatrice Erika Stefani; disegno legge n. 1151 (Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival), d'iniziativa dell'onorevole Giorgia Latini, già approvato dalla Camera.

La Commissione ha altresì convenuto di riprendere l'esame degli Atti Senato n. 568 (Promozione e tutela della danza), n. 492 (Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale) e n. 721 (Contributo per il Reggio Calabria Film Fest).

È stata indi avanzata l'opportunità di un confronto fra i Gruppi parlamentari della 7<sup>a</sup> Commissione e quelli della VII Commissione della Camera dei deputati, al fine di condividere una eventuale metodologia per l'individuazione dei provvedimenti che attribuiscono specifici finanziamenti ad eventi culturali cui attribuire priorità.

È stato inoltre conferito mandato al Presidente di rappresentare alla Presidenza della Commissione bilancio l'esigenza di poter disporre, in tempi brevi, dei pareri sui disegni di legge n. 67, recante riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri, a prima firma della se-

natrice Russomando, e n. 597, sulla promozione della memoria dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, a prima firma del senatore Verducci.

Infine, è stato chiesto di sollecitare la ripresa dell'esame presso le Commissioni riunite 7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del disegno di legge n. 236 concernente l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico e l'incardinamento del disegno di legge n. 1141, in materia di inclusione scolastica) vertente sul medesimo oggetto.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, la Commissione è convocata alle ore 9,45 di giovedì 18 luglio con il medesimo ordine del giorno delle sedute già convocate per la corrente settimana.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

---

---

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1185**

**G/1185/1/7**

VERSACE, D'ELIA, PIRONDINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1185, recante « Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106 »,

premesso che la redazione del cosiddetto « codice dello spettacolo » è un impegno significativo, che implica la partecipazione degli operatori del settore e un confronto preventivo col Parlamento e ha richiesto, su iniziativa dell'Esecutivo, una proroga dei termini di esercizio delle deleghe legislative in scadenza il prossimo 18 agosto,

impegna il Governo

a riferire con regolarità alle Camere sull'avanzamento delle interlocuzioni sulle deleghe in oggetto, provvedendo a comunicare anticipatamente le principali linee di indirizzo dei relativi decreti legislativi, al fine di assicurare il preventivo coinvolgimento del Parlamento.

---

**Art. 1.**

**1.1**

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

*Al comma 1, sostituire le parole: « trentasei mesi » con le seguenti: « ventisette mesi ».*

---

**1.2**

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO

*Al comma 1, sostituire le parole: « trentasei mesi » con le seguenti: « trenta mesi ».*

---

**1.3 (testo 2)**

GASPARRI, PAROLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, è prorogato al 31 dicembre 2024, limitatamente all'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera 1-bis) del medesimo comma 1 ».

*Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118 ».*

---

**1.3**

GASPARRI, PAROLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Il termine per l'esercizio della delega di cui alla lettera 1-bis) del comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, come introdotto dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 è prorogato al 31 dicembre 2024 ».

---

**1.4**

GASPARRI, PAROLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono



la scadenza del termine di delega previsto dal comma 2, o successivamente, quest'ultimo è posticipato di novanta giorni.”. »

---

## **ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1021**

### **G/1021/1/7 (testo 2)**

RANDO, VERDUCCI, D'ELIA, SPERANZON

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1021, riguardante l'Istituzione del Museo del Ricordo in Roma,

premesso che:

gli esuli istriani, fiumani e dalmati furono ospitati in 109 campi profughi (CRP – Centri di Raccolta Profughi) sparsi su tutto il territorio nazionale;

alcuni di questi campi furono utilizzati durante il periodo della seconda guerra mondiale come luoghi di esecuzione, detenzione o transito di persone di religione ebraica, indirizzate ai lager nazisti – come quello di Fossoli o la Risiera di San Sabba o il campo di prigionia di Servigliano –; veri o presunti oppositori del regime fascista e nazista o prigionieri di guerra – come quello di Altamura –. In questi campi trovarono la morte migliaia di persone a causa delle condizioni degli stessi o per le vere e proprie esecuzioni sommarie a opera delle truppe naziste e fasciste. Dopo la fine della seconda guerra mondiale fino, nei casi più lunghi, all'inizio degli anni '70, i CRP ospitarono gli esuli in condizioni proibitive o quantomeno estremamente disagiati;

oggi in molti di questi campi non esistono strumenti funzionali o sufficienti a raccontare le varie fasi storiche di quei luoghi e le vicende che là, o a partire da là, si svilupparono impedendo di fatto la conoscenza di momenti storici complessi e drammatici, in particolare nei campi che hanno visto succedersi la violenza nazifascista con la durezza dell'accoglienza degli esuli in fuga dalla dittatura comunista della Repubblica socialista federale di Jugoslavia,

impegna il Governo – in collaborazione con i comuni in cui insistono i campi, le realtà che si occupano degli stessi, ove presenti, o che sono custodi e promotrici della memoria delle vite che passarono, vissero, morirono – a intervenire affinché siano poste in essere tutte le iniziative necessarie, a partire da un'opportuna segnaletica, per ridare me-

moria alle storie tragiche di questi luoghi e a prevedere che la storia dei campi profughi abbia un ruolo di rilievo all'interno del costituendo Museo del Ricordo.

---

**G/1021/1/7**

RANDO, D'ELIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1021, riguardante l'Istituzione del Museo del Ricordo in Roma,

premesso che il Campo di Fossoli, presso Carpi, ha una lunga storia che va dal 1942 al 1970:

da luogo di prigionia di militari nemici a campo di concentramento per ebrei e, dal 1944, a campo di internamento e di polizia (*Polizei und Durchgangslager*), utilizzato dalle SS come anticamera dei *lager* nazisti;

dal 1947 all'agosto 1952 fu sede dell'esperienza di solidarietà e fraternità di Nomadelfia per opera di don Zeno Saltini; da luglio 1954, fu area di accoglienza per profughi istriani in fuga dal regime titino: all'interno del campo venne infatti allestito il Villaggio San Marco, villaggio che sino al marzo 1970 ha ospitato complessivamente 150 famiglie;

la fase del villaggio San Marco è la più longeva tra quelle del Campo Fossoli ed è quella che ha portato alle visibili trasformazioni del Campo,

impegna il Governo

in collaborazione con il Comune di Carpi e la Fondazione Fossoli, ad intervenire per la valorizzazione e la fruibilità del Campo Fossoli, affinché ne siano facilmente leggibili e conosciute le fasi storiche e le vicende, personali e collettive, che in esso si svilupparono.

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 75**

*Presidenza del Presidente*

**MARTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.*

*Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14,10*

**PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI**

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 16 luglio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 69**

*Presidenza del Vice Presidente*

**ROSA**

*Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14,20*

*AUDIZIONI DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI – AGCOM E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA E DI ANITEC-ASSINFORM, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1136, 1160 E 1166 (TUTELA DEI MINORI NELLA DIMENSIONE DIGITALE)*

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione**  
**agroalimentare)**

Martedì 16 luglio 2024

**Plenaria**

**148<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori*

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che si è già svolta la relazione illustrativa e che è aperta la discussione generale.

Non essendoci interventi nel dibattito, il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto, a nome del suo Gruppo, giudicando condivisibile la finalità del Documento con riferimento alla tutela dei risparmiatori, che peraltro acquisisce un particolare significato anche per il Veneto. Solleva, tuttavia, alcuni rilievi critici, in quanto l'impostazione del Documento risente dei fatti accaduti in passato e non fornisce una prospettiva di lavoro per i grandi cambiamenti in atto relativamente ai mercati finanziari.

Occorre pertanto, a suo avviso, focalizzare l'attenzione sull'adeguatezza e sul funzionamento delle attuali regole dei mercati finanziari per i cittadini e le imprese in termini, ad esempio, di accesso al credito, di

impiego delle nuove tecnologie, di digitalizzazione, di sistemi innovativi di pagamento e di diverse tipologie di servizi. In proposito, fa presente che il Gruppo del Partito Democratico ha predisposto specifici emendamenti nella sede di merito proprio per affrontare dette tematiche.

Alla luce di ciò, dichiara il voto di astensione del proprio schieramento, riservandosi di valutare il prosieguo dei lavori in 6<sup>a</sup> Commissione.

Il senatore NAVE (*M5S*) dichiara a sua volta il voto di astensione del proprio Gruppo, ricordando di essere presidente dell'intergruppo parlamentare sulla finanza bancaria e assicurativa concernente anche i profili assicurativi accanto a quelli di tutela del consumatore.

Concorda comunque con la ricostruzione del senatore Martella circa la visione del Documento eccessivamente improntata sui fatti passati e poco rivolta verso azioni future. Ciò giustifica, in questa fase, l'astensione del suo schieramento.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (n. 169)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda di aver già svolto, in qualità di relatore, la relazione illustrativa e che la 1<sup>a</sup> Commissione ha già espresso osservazioni non ostative.

In discussione generale prende la parola la senatrice NATURALE (*M5S*), dichiarandosi sconcertata dal contenuto del provvedimento, che mira a risolvere i problemi dell'agricoltura tramite la creazione di « nuove poltrone ».

Lamenta infatti che lo stanziamento di 2 milioni di euro sia destinato esclusivamente all'incremento del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, che aumenta da 75 a 100 unità. Nel preannunciare un orientamento contrario sull'atto in esame, rimarca che le risorse aggiuntive avrebbero dovuto essere utilizzate in altra maniera. Del resto, sottolinea, l'aumento del personale, in questa fase, lascia presupporre che in precedenza il Ministero fosse in emergenza e che dunque potranno prodursi numerosi cambiamenti a seguito dell'entrata in vigore



del provvedimento. Stigmatizza infine anche l'aumento delle quote di personale esterno all'amministrazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1035) ANCOROTTI e altri.** – *Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo*

**(993) Tilde MINASI.** – *Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il PRESIDENTE propone di posticipare a martedì 10 settembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge n. 1035 (assunto quale testo base), già fissato a giovedì 18 luglio, alle ore 18.

La Commissione concorda.

La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) domanda se tale posticipazione del termine sia finalizzata allo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE fa presente che allo stato attuale non sono previste audizioni, ma sono in corso interlocuzioni informali tra il relatore e le categorie interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 16 luglio 2024

**Plenaria**

**213<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*La seduta inizia alle ore 10,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ZAFFINI, in considerazione dell'opportunità di disporre per il prosieguo dell'esame degli eventuali ulteriori emendamenti, già preannunciati nella seduta di ieri, propone di riprendere l'esame del provvedimento in titolo nell'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14, anticipandola alle ore 13.

La Commissione potrà quindi procedere alla trattazione del complesso delle proposte emendative nel corso del pomeriggio e della serata con l'obiettivo di consentire nella giornata di domani l'approdo in Assemblea del provvedimento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente ZAFFINI avverte che la Commissione, già convocata alle ore 14 di oggi, tornerà a riunirsi alle ore 13.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,40.*

**Plenaria****214<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
ZAFFINI*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente ZAFFINI dà conto della presentazione degli emendamenti 2.100, 3.100 e 4.100 del relatore, nonché dell'ordine del giorno G/1161/25/10 (pubblicati in allegato).

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 16 di oggi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il presidente ZAFFINI avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta alle ore 17 di oggi, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1161.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1161**

**(al testo del decreto-legge)**

**G/1161/25/10**

CALANDRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

premesso che:

appare opportuno salvaguardare il corretto ciclo di bilancio e consentire l'adozione del rendiconto generale della Regione Lazio relativo all'esercizio 2023,

impegna il Governo

nelle more della conclusione delle verifiche da parte delle competenti strutture amministrative regionali della Regione Lazio sulla regolarità e attendibilità dei dati contabili risultanti dai pregressi bilanci di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale, ad adottare, nel primo provvedimento utile, una iniziativa normativa volta ad approvare il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale del Lazio relativo all'esercizio 2022, prendendo atto delle risultanze presenti nei bilanci di esercizio approvati dai medesimi enti.

---

**Art. 2.**

**2.100**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 2.**

*(Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria)*

1. Al fine di rafforzare le attività di controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SIVeAS) di cui all'articolo

1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è istituito presso il Ministero della salute l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, di seguito denominato "Organismo", che opera alle dirette dipendenze del Ministro della salute e svolge le funzioni già attribuite al predetto Sistema, assicurandone anche il relativo supporto tecnico, fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), e), g), h) e l) del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 16 agosto 2006, che continuano ad essere esercitate secondo quanto previsto dallo stesso decreto. Le attività dell'Organismo sono realizzate con programmi annuali secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto di cui primo periodo.

2. Al fine di promuovere e assicurare la piena ed efficace tutela degli interessi dei cittadini al corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e superare le divergenze esistenti nei differenti sistemi sanitari regionali, l'Organismo può esercitare il potere di accesso presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le aziende ospedaliere universitarie e i policlinici universitari, presso gli erogatori privati accreditati, nonché presso tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, e dei relativi provvedimenti attuativi. Le risultanze dei controlli effettuati vengono comunicati al Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (RUAS) di cui al comma 6, che provvede a valutare i conseguenti interventi. Nello svolgimento delle suddette funzioni, l'Organismo può avvalersi anche del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute, senza ulteriori oneri a carico finanza pubblica.

3. L'Organismo è costituito da un ufficio dirigenziale di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale, di cui tre di struttura complessa. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero della salute è incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2024, di un dirigente di livello generale e di quattro dirigenti di livello non generale, di cui tre da imputare all'aliquota sanitaria, alla cui copertura si provvede anche mediante l'indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le medesime finalità, il Ministero della salute è autorizzato a reclutare, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di 20 unità di personale non dirigenziale, nell'ambito della dotazione organica, appartenenti all'Area Funzionari del vigente contratto collettivo nazionale – Comparto funzioni centrali, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. Le assunzioni sono effettuate in deroga

alle ordinarie facoltà assunzionali. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al quarto periodo, il Ministero della salute si avvale di un contingente fino a un massimo di 20 unità di personale non dirigenziale, appartenenti all'Area Funzionari del Comparto funzioni centrali, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.001.930 per l'anno 2024 e di euro 2.003.859 a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 160.000 per l'anno 2024 e di euro 250.000 annui a decorrere dal 2025 per le spese di funzionamento, di euro 59.747 per l'anno 2024 e di euro 109.536 annui a decorrere dal 2025 per il compenso del lavoro straordinario, nonché di euro 23.100 per l'anno 2024 e di euro 46.200 annui a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto.

4. Per le spese di Missione di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 125.000 per l'anno 2024 ed euro 250.000 annui a decorrere dal 2025.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono con specifica disposizione regionale l'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa, presieduta e coordinata dall'assessore alla sanità e composta da professionisti di area sanitaria e amministrativa coinvolti nella funzione che provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a individuare il RUAS, cui sono attribuiti le funzioni e gli obiettivi tematici e temporali in termini di efficacia ed efficienza dell'assistenza sanitaria e quelli contenuti nel Piano regionale sulle liste d'attesa da adottare con validità annuale, al quale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Il RUAS è responsabile in ordine al rispetto dei criteri di efficienza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime nonché dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano regionale sulle liste d'attesa e provvede al controllo sull'avvenuto adempimento. Il RUAS verifica i volumi, i tempi di attesa e ogni altro dato necessario al monitoraggio da effettuare ai sensi del primo periodo e segnala le strutture che non rispettano i predetti termini per le finalità di cui al presente comma della presente legge in tema di regolazione contrattuale degli erogatori. Con cadenza trimestrale, il RUAS redige e invia all'organismo di cui al comma 1 un rapporto di monitorag-

gio delle prestazioni critiche e delle liste d'attesa in ambito aziendale, segnalando le eventuali criticità e indicando le azioni correttive eventualmente poste in essere. Il RUAS procede alla definizione di interventi formativi che garantiscono che l'accoglienza dei pazienti e la comunicazione sulla permanenza nelle liste d'attesa siano gestite con competenze adeguate da parte degli operatori incaricati.

6. In caso di mancata individuazione del RUAS entro il termine di cui al primo periodo del comma 5 o nel caso di ripetute inadempienze rispetto agli obiettivi di cui al presente decreto, l'Organismo di cui al comma 1, può esercitare i poteri sostitutivi in relazione ai compiti affidati, ai sensi del presente decreto, alle Regioni e al RUAS. Tali poteri sostitutivi sono attivati previo contraddittorio e con le modalità e le procedure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi, l'Organismo di cui al comma 1 può svolgere verifiche presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le aziende ospedaliere universitarie e i policlinici universitari, presso gli erogatori privati accreditati, nonché presso tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, sul rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime. A tali fini, l'Organismo si avvale anche dei dati forniti dall'AGENAS, derivanti dall'utilizzo della Piattaforma nazionale di cui all'articolo 1 del presente decreto e dalle attività di audit svolte dall'Agenzia ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 1.

7. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione dei commi 3 e 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a euro 1.369.777 per l'anno 2024 e a euro 2.659.595 annui a decorrere dal 2025, si provvede, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. ».



**Art. 3.**

**3.100**

IL RELATORE

*Alla rubrica, sostituire la parola: « implementazione » con la seguente: « adeguamento ».*

---

**Art. 4.**

**4.100**

IL RELATORE

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « per ciascun dipendente » inserire le seguenti: « e per ciascun professore e ricercatore universitario inserito in assistenza ».*

---

**Plenaria****215<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
ZAFFINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*La seduta inizia alle ore 17,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente ZAFFINI dà conto dei subemendamenti presentati, riferiti all'emendamento 2.100 (pubblicato nell'allegato della prima seduta pomeridiana).

In riferimento alla questione delle dichiarazioni di improponibilità degli emendamenti, ribadisce il carattere insindacabile delle determinazioni della Presidenza, che, avendo peraltro svolto una valutazione scrupolosa degli emendamenti, non intende rivedere quanto già stabilito.

Il relatore ZULLO (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 e parere favorevole sull'emendamento 1.2. Invita quindi al ritiro dell'emendamento 1.3.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

Propone la riformulazione degli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13. Il parere è inoltre favorevole sull'emendamento 1.13, contrario sull'emendamento 1.14.

Dopo aver invitato al ritiro degli emendamenti 1.15 e 1.17 esprime parere contrario sugli emendamenti 1.18, 1.19 e 1.20.

Propone una riformulazione comune per gli emendamenti 1.21 e 1.22 e si esprime in senso contrario sugli emendamenti 1.23 e 1.24.

Il sottosegretario GEMMATO si esprime in senso conforme su tutti gli emendamenti.

Verificata la presenza del numero legale, è quindi posto in votazione l'emendamento 1.1, che è respinto.

È successivamente messo ai voti e approvato l'emendamento 1.2.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.3, trasformandolo nell'ordine del giorno G/1161/26/10 (pubblicato in allegato).

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.4, sottolineando che la proposta corrisponde a criteri per il monitoraggio riguardante regioni e strutture sanitarie, in linea con quanto prospettato in dichiarazioni pubbliche dallo stesso Presidente del Consiglio.

Posto in votazione, l'emendamento 1.4 è respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.5 ha la parola il senatore MAZZELLA (*M5S*), il quale rileva che gli indicatori di *performance* e di *standard* sono essenziali nella valutazione della qualità delle prestazioni.

Posto in votazione, l'emendamento 1.5 è respinto.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.6, richiamando l'attenzione sull'esigenza del monitoraggio dell'appropriatezza.

L'emendamento 1.6 è quindi posto in votazione e respinto.

Interviene sull'emendamento 1.7 il senatore MAZZELLA (*M5S*), il quale preannuncia il voto favorevole.

L'emendamento 1.7 è quindi messo in votazione, risultando respinto.

Con una successiva votazione la Commissione respinge l'emendamento 1.8.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.9, richiamando l'importanza della misurazione delle prestazioni nell'ambito dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali.

Posto in votazione, l'emendamento 1.9 è respinto.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) accetta di riformulare l'emendamento 1.10 nel senso proposto.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) accoglie la riformulazione degli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13 proposta dal relatore.

Sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 1.10 (testo 2), 1.11 (testo 2), 1.12 (testo 2) e 1.13 (testo 2) – pubblicati in allegato – che risultano approvati.

Le senatrici CAMUSSO (*PD-IDP*), ZAMPA (*PD-IDP*), FURLAN (*PD-IDP*) e ZAMBITO (*PD-IDP*), nonché il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) sottoscrivono l'emendamento 1.14, che, posto quindi in votazione, è respinto.

Il senatore SATTA (*FdI*) ritira l'emendamento 1.15.

Il senatore RUSSO (*FdI*) ritira l'emendamento 1.17.

In esito a successive e distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 1.18, 1.19 e 1.20.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) e il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) accettano la riformulazione proposta in riferimento, rispettivamente, agli emendamenti 1.21 e 1.22.

Gli emendamenti 1.21 (testo 2) e 1.22 (testo 2) – pubblicati in allegato – sono posti congiuntamente in votazione e accolti.

Sono poi posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 1.23 e 1.24.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole, richiamando l'attenzione sull'esigenza di valorizzare l'apporto delle associazioni rappresentative della società civile.

Preannuncia quindi il proprio voto favorevole la senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*).

Gli emendamenti 1.23 e 1.24 risultano quindi respinti.

*La seduta, sospesa alle ore 17,50, riprende alle ore 17,55.*

Il relatore ZULLO (*FdI*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 2.2 e 2.3, che, posti in votazione congiuntamente, sono respinti.

Il relatore ZULLO (*FdI*) esprime parere contrario sui subemendamenti all'emendamento 2.100, a eccezione delle proposte 2.100/28 e 2.100/29, per le quali formula un invito al ritiro.

Il sottosegretario GEMMATO si esprime conformemente. Il suo parere è inoltre favorevole sull'emendamento 2.100.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti i subemendamenti 2.100/1, 2.100/2, 2.100/3, 2.100/4, 2.100/5, 2.100/6, 2.100/7, 2.100/8, 2.100/9, 2.100/10, 2.100/11, 2.100/12, 2.100/13, 2.100/14, 2.100/15 e 2.100/16.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 2.100/17, volto a definire con precisione il numero dei componenti del Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria.

Posto in votazione, il subemendamento 2.100/17 è respinto.

Le senatrici FURLAN (*PD-IDP*) e CAMUSSO (*PD-IDP*) aggiungono le rispettive firme al subemendamento 2.100/18.

Per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 2.100/18 ha la parola il senatore MAZZELLA (*M5S*), il quale pone in evidenza la finalità di garantire la possibilità delle organizzazioni sindacali di inviare segnalazioni al RUAS.

Posto in votazione, il subemendamento 2.100/18 è respinto.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) preannuncia il voto favorevole sul subemendamento 2.100/19, teso a disporre l'attivazione di un numero di pubblica utilità deputato a fornire informazioni sulle liste d'attesa.

Posto in votazione, il subemendamento 2.100/19 è respinto.

La Commissione respinge successivamente il subemendamento 2.100/20.

Sul subemendamento 2.100/21 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore MAZZELLA (*M5S*), il quale evidenzia l'opportunità di una formulazione maggiormente precisa della disposizione.

Il subemendamento 2.100/21 è messo ai voti e respinto.

Con votazioni successive la Commissione respinge i subemendamenti 2.100/22 e 2.100/23.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) motiva l'intenzione di votare favorevolmente sul subemendamento 2.100/24, richiamando l'esigenza di ampliare l'ambito di intervento del RUAS.

È successivamente posto in votazione e respinto il subemendamento 2.100/25.

Per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 2.100/26 interviene il senatore MAZZELLA (*M5S*), che pone in evidenza l'opportunità di un monitoraggio esteso agli esiti di salute.

Posto in votazione, il subemendamento 2.100/26 è respinto.

Dopo che la Commissione ha respinto il subemendamento 2.100/27, il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) ritira il subemendamento 2.100/28, nonché il subemendamento 2.100/29, che è trasformato nell'ordine del giorno G/1161/29/10 (pubblicato in allegato).

Il subemendamento 2.100/30 è quindi posto in votazione, risultando respinto.

È successivamente posto in votazione l'emendamento 2.100, che risulta approvato, con conseguente preclusione dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore ZULLO (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.6, 3.9, 3.11, 3.16, 3.17, 3.20, 3.21, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.44, 3.45, 3.46 e 3.51. Invita al ritiro degli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.18, 3.36, 3.43 e 3.54. Il parere è favorevole sugli emendamenti 3.12, 3.13, 3.19 e 3.55. Propone inoltre specifiche riformulazioni degli emendamenti 3.14, 3.22, 3.23, 3.52 e 3.53. Riformula infine l'emendamento 3.48 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario GEMMATO si esprime conformemente al relatore. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 3.7, 3.48 (testo 2) e 3.100.

L'emendamento 3.1, sottoscritto dal senatore MAGNI (*Misto-AVS*), è posto in votazione.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole, ponendo in rilievo la questione fondamentale della disponibilità di risorse rispetto all'obiettivo di abbattere le liste d'attesa.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.1 e, con una successiva votazione, l'emendamento 3.2.

Il senatore RUSSO (*FdI*) ritira l'emendamento 3.3.

Sono quindi posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 3.4 e 3.5, i quali sono respinti.

La Commissione respinge successivamente l'emendamento 3.6.

Posto in votazione, risulta approvato l'emendamento 3.7.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) trasforma l'emendamento 3.8 nell'ordine del giorno G/1161/27/10 (pubblicato in allegato).

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.9 ha la parola la senatrice CASTELLONE (*M5S*), la quale rileva l'utilità dei CUP dei centri di alta specializzazione ai fini di una riduzione generale delle liste d'attesa.

Posto in votazione, l'emendamento 3.9 è respinto.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.11.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 3.12 e 3.13 sono accolti.

Il senatore RUSSO (*FdI*) accoglie la proposta di riformulazione riguardante l'emendamento 3.14.

All'emendamento 3.14 (testo 2) – pubblicato in allegato – aggiungono la firma le senatrici CAMUSSO (*PD-IDP*), CASTELLONE (*M5S*), FURLAN (*PD-IDP*) e SBROLLINI (*IV-C-RE*), il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), le senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) e MURELLI (*LSP-PSd'Az*), i senatori MAZZELLA (*M5S*), DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), BERRINO (*FdI*), RUSSO (*FdI*) e SATTA (*FdI*) e le senatrici LEONARDI (*FdI*) e MANCINI (*FdI*).

Il senatore RUSSO (*FdI*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.14 (testo 2), volto a fornire garanzie sul percorso professionale di lavoratori che hanno dato un contributo fondamentale durante la pandemia.

Interviene a sua volta in dichiarazione di voto favorevole la senatrice CASTELLONE (*M5S*), che segnala l'opportunità dell'impegno da parte delle regioni al fine della stabilizzazione del personale impiegato nell'ambito del servizio sanitario.

Posto in votazione, l'emendamento 3.14 (testo 2) è approvato.

La Commissione respinge successivamente l'emendamento 3.16.



Il senatore MAZZELLA (*M5S*) e la senatrice CASTELLONE (*M5S*) sottoscrivono l'emendamento 3.17, sul quale il relatore ZULLO (*FdI*) ribadisce il proprio parere contrario, richiamando la maggiore immediatezza della formulazione contenuta nel decreto-legge.

Posto in votazione, l'emendamento 3.17 è quindi respinto.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.18.

L'emendamento 3.19 è posto in votazione, risultando approvato.

Sono poi posti in votazione congiunta gli identici emendamenti 3.20 e 3.21, che sono respinti.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) e il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) accolgono le riformulazioni proposte in ordine, rispettivamente, agli emendamenti 3.22 e 3.23.

Sono quindi posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 3.22 (testo 2) e 3.23 (testo 2) – pubblicati in allegato – i quali risultano accolti.

Successivamente la Commissione respinge l'emendamento 3.24.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.25, che, messo ai voti è respinto.

L'emendamento 3.26 è posto in votazione, limitatamente alle parti non dichiarate improponibili, e respinto.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.27, 3.28 e 3.29.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) trasforma l'emendamento 3.36 nell'ordine del giorno G/1161/30/10 (pubblicato in allegato).

In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.38, 3.39, 3.40, 3.41 e 3.42.

Dopo che il senatore RUSSO (*FdI*) ha ritirato l'emendamento 3.43, la Commissione respinge l'emendamento 3.44 e, quindi, l'emendamento 3.45.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.46 ha la parola la senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), la quale sottolinea la necessità di garantire il rispetto degli accordi contrattuali nell'ambito dei processi

di intervento sui sistemi di gestione delle liste d'attesa, a tutela dei lavoratori del settore.

L'emendamento 3.46 è quindi posto in votazione e respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO è posto in votazione l'emendamento 3.48 (testo 2), che la Commissione approva.

Successivamente è messo ai voti e respinto l'emendamento 3.51.

Il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) accoglie la riformulazione proposta in relazione agli emendamenti 3.52 e 3.53.

Sugli emendamenti 3.52 (testo 2) e 3.53 (testo 2) – pubblicati in allegato – ha quindi la parola la senatrice GUIDOLIN (*M5S*), la quale sollecita la massima attenzione riguardo al tema della stabilizzazione dei lavoratori precari del settore sanitario.

Il relatore ZULLO (*FdI*) osserva che gli emendamenti rispondono alla finalità richiamata.

Viene quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti 3.52 (testo 2) e 3.53 (testo 2).

Il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 3.54.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 3.100 e 3.55 sono approvati.

*La seduta, sospesa alle ore 19,10, riprende alle ore 19,20.*

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 3.52 (testo 2) e 3.53 (testo 2) sono approvati.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4 nonché di quelle volte ad aggiungere articoli dopo il medesimo articolo 4.

Il relatore ZULLO (*FdI*) rivolge un invito ai commissari a pronunciarsi favorevolmente sull'emendamento 4.100, a sua firma, nonché su una riformulazione dell'emendamento 4.3 – anch'esso a propria firma – di cui dà lettura (pubblicata in allegato). Chiede poi di accantonare momentaneamente gli identici emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9.

Si esprime in senso contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4, nonché su quelli aggiuntivi allo stesso articolo 4, rivolgendo ai proponenti un invito a ritirarli.

La Commissione conviene sulla proposta di accantonamento del relatore.

Il Sottosegretario GEMMATO esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.100 e 4.3 (testo 2), e in senso conforme al relatore su tutti i restanti emendamenti.

*La seduta, sospesa alle ore 19,25, riprende alle ore 19,35.*

La senatrice LEONARDI (*FdI*), accedendo all'invito del relatore, ritira l'emendamento 4.5.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti 4.6, 4.15 e 4.17. Ritira altresì l'emendamento 4.0.20, che trasforma nell'ordine del giorno G/1161/32/10.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), dopo avervi aggiunto la firma, ritira gli emendamenti 4.10, 4.18, 4.0.2.

Il senatore SATTA (*FdI*) ritira l'emendamento 4.0.2, che trasforma nell'ordine del giorno G/1161/31/10.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.1 e 4.2.

Viene indi posto in votazione l'emendamento 4.3 (testo 2), che risulta approvato.

Dopo che la senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) vi ha aggiunto la firma, l'emendamento 4.4 è posto ai voti e respinto.

Il relatore ZULLO (*FdI*) si esprime in senso favorevole sugli identici emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9, momentaneamente rimasti accantonati.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sulle suddette proposte emendative, reputa incomprensibile che il relatore e il rappresentante del Governo, che apparivano inizialmente ad esse contrari, abbiano repentinamente mutato il loro orientamento in senso favorevole.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), dopo aver condiviso l'osservazione fatta dal senatore Magni, ritiene tuttavia di poter condividere la proposta di apertura straordinaria dei centri trasfusionali a condizione che siano fornite garanzie sul rispetto dei diritti dei lavoratori.

Interviene, quindi, il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) per preannunciare il proprio voto favorevole.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9 sono approvati.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 4.11, lamenta che la maggioranza e il Governo respingano ogni proposta diretta a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori oggetto delle disposizioni contrattuali dell'area della sanità.

L'emendamento 4.11, posto in votazione, viene respinto.

Viene indi posto in votazione l'emendamento 4.100, che risulta approvato.

Con successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 4.13, 4.16, 4.19 e 4.0.23.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5, nonché di quelle volte ad aggiungere articoli dopo il medesimo articolo 5.

Il relatore ZULLO (*FdI*) si esprime in senso contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5, nonché su tutti quelli diretti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 5, rivolgendo ai proponenti un invito a ritirarli.

Il sottosegretario GEMMATO si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore RUSSO (*FdI*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 5.0.6. Ritira, inoltre, l'emendamento 5.29, che trasforma nell'ordine del giorno G/1161/28/10.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), dopo avervi aggiunto la firma, ritira gli emendamenti 5.31 e 5.32.

Dopo che il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) e la senatrice CASTELLONE (*M5S*) vi hanno aggiunto la firma, l'emendamento 5.1, posto ai voti, è respinto.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7.

Con votazione congiunta, sono poi respinti l'emendamento 5.8, limitatamente al periodo identico all'emendamento 5.9, nonché lo stesso emendamento 5.9.

Con votazione separata, viene quindi respinta la restante parte dell'emendamento 5.8.

In esito a successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 – quest'ultimo dopo che la senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) vi ha aggiunto la firma –, 5.15 e 5.16.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), nel dichiarare l'espressione di un voto favorevole sull'emendamento 5.17, di cui è proponente, contesta che la maggioranza respinga costantemente ogni proposta di coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle professioni sanitarie.

Dopo che i senatori MAZZELLA (*M5S*), Maria Domenica CASTELLONE (*M5S*) e Barbara GUIDOLIN (*M5S*) vi hanno aggiunto la firma, l'emendamento 5.17 è posto ai voti e respinto.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 e 5.22.

Si passa alla votazione per parti separate dell'emendamento 5.23.

Con votazione congiunta, sono respinti il primo periodo dell'emendamento 5.23 nonché l'emendamento 5.24, ad esso identico.

Con successiva votazione congiunta, sono poi respinti la parte restante dell'emendamento 5.23 nonché l'emendamento 5.25, ad essa identico.

Interviene la senatrice CASTELLONE (*M5S*) per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 5.26. Ritiene che il provvedimento in esame si riduca a uno spot elettorale, considerato che nessuna delle proposte emendative, a suo giudizio migliorative, viene accolta e che i pochi emendamenti accolti finiscono, a suo parere, per peggiorare il provvedimento. Menziona, in particolare, le deroghe introdotte a favore dei privati, che, come noto, offrono esclusivamente le prestazioni più remunerative.

Evidenzia, infine, che la proposta emendativa di cui è promotrice ha ad oggetto il superamento del tetto per le assunzioni di personale.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 5.26, 5.28, 5.30, 5.33 e 5.0.2.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, nonché di quelle volte ad aggiungere articoli dopo lo stesso articolo 6.

Il relatore ZULLO (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 6.7, a condizione che esso sia riformulato in un testo di cui dà lettura. Si esprime invece in senso contrario su tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 6, nonché su quelle volte ad aggiungere articoli dopo lo stesso articolo 6, rivolgendo ai proponenti appartenenti ai Gruppi di maggioranza un invito al ritiro.

Il sottosegretario GEMMATO si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), dopo avervi aggiunto la firma, accoglie l'invito del relatore e riformula l'emendamento 6.7 in un testo 2, pubblicato in allegato.

In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 6.5, lamentando che la maggioranza non ponga alcuna attenzione al tema della salute mentale nel contesto di un provvedimento che dovrebbe essere teso a migliorare la salute dei cittadini.

Posto ai voti, l'emendamento 6.5 viene respinto.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) dichiara il suo voto contrario sull'emendamento 6.7 (testo 2), che, a suo avviso, non presenta alcun profilo attinente al provvedimento in esame.

L'emendamento 6.7 (testo 2), posto in votazione, è approvato.

All'esito di successive e distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 6.8 e 6.0.2.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) interviene per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 6.0.3, a sua firma. Richiama l'attenzione sui detenuti affetti da patologie psichiatriche costretti a convivere con gli altri detenuti in celle comuni per carenza di spazi nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems).

Invita la maggioranza e il Governo a riconsiderare la contrarietà espressa sull'emendamento in esame, che, a fronte di una modica onerosità, sarebbe in grado di raddoppiare la capienza delle Rems nel Paese.

Dopo che il presidente ZAFFINI (*FdI*) ha dichiarato di condividere le riflessioni del senatore Mazzella, interviene il senatore GUIDI

(*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) per evidenziare che il tema sollevato dalla proposta emendativa in esame necessita di essere trattato in uno specifico provvedimento.

Dopo che il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) e le senatrici ZAMBITO (*PD-IDP*), CAMUSSO (*PD-IDP*) e FURLAN (*PD-IDP*) vi hanno aggiunto la firma, l'emendamento 6.0.3 è posto ai voti e respinto.

Dopo che la senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) vi ha aggiunto la firma, è posto ai voti e respinto l'emendamento 6.0.8.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7, nonché di quelle volte ad aggiungere articoli dopo il medesimo articolo 7.

Il relatore ZULLO (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 7.12. Riformula il proprio emendamento 7.0.11 in un testo di cui dà lettura, pubblicato in allegato, rivolgendo un invito ai proponenti degli emendamenti 7.0.12, 7.0.13 e 7.0.14 a riformularli in testi identici all'emendamento 7.0.11 (testo 2).

Si esprime in senso contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7 nonché su quelli diretti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 7, che invita a ritirare.

Il sottosegretario GEMMATO si esprime in senso favorevole all'emendamento 7.0.11 (testo 2) nonché in senso conforme al relatore su tutti i restanti emendamenti.

Il senatore RUSSO (*FdI*), accedendo all'invito del relatore, ritira gli emendamenti 7.3 e 7.8.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 7.9 e riformula l'emendamento 7.0.12 in un nuovo testo, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 7.0.11 (testo 2).

La senatrice LEONARDI (*FdI*) ritira l'emendamento 7.11.

Anche la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) riformula il proprio emendamento 7.0.14 in un nuovo testo, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 7.0.11 (testo 2).

In esito a successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.10, mentre è accolto l'emendamento 7.12.

Posti distintamente in votazione, sono poi respinti gli emendamenti 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.0.1 e 7.0.10.

Con votazione congiunta, sono accolti gli identici emendamenti 7.0.11 (testo 2), 7.0.12 (testo 2) e 7.0.14 (testo 2), risultando conseguentemente precluso il voto sull'emendamento 7.0.13.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 20,20.*



## **ORDINI DEL GIORNO, SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1161**

**(al testo del decreto-legge)**

### **G/1161/26/10 (già em. 1.3)**

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

premesso che:

l'ultima indagine condotta da FADOI (Federazione delle Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti), ha fatto emergere che in media 3 ricoveri su 10 si sarebbero potuti evitare con una migliore presa in carico dei pazienti da parte dei servizi territoriali e che il 20 per cento dei ricoveri impropri in Pronto Soccorso è di natura sociale più che sanitaria. Ospedale e sanità territoriale appaiono dunque due mondi sempre più lontani. Una comunicazione sanitaria digitalizzata consentirebbe una riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso assicurando interventi e prestazioni necessari a chi ne ha veramente bisogno. In questo solco, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, che rappresentano il primo punto di contatto con i cittadini, possono svolgere un importante ruolo di « filtro » delle prestazioni per evitare che si faccia ricorso al pronto soccorso per trovare un'assistenza che non si è riusciti a ricevere sul territorio;

inoltre, si deve considerare che spesso nel contenimento delle liste di attesa uno delle motivazioni più frequenti dell'elevato tempo di attesa per una prestazione sanitaria è il cosiddetto « no-show » ovvero la mancata presentazione dei pazienti ad una visita. Questo rappresenta un problema in termini di pianificazione degli appuntamenti e di sostenibilità economica. Infatti, indipendentemente dal fatto che i pazienti si presentino o meno, le strutture sanitarie devono comunque pagare il proprio personale e coprire costi come l'affitto, le utenze e le attrezzature. Al di là delle implicazioni economiche, il

mancato appuntamento ha soprattutto un impatto diretto sulla salute degli individui; se il paziente non si presenta ad una visita o ad un esame diagnostico non è possibile valutarne lo stato di salute rischiando di trascurare patologie che necessiterebbero un trattamento. Inoltre, disdire un appuntamento tardivamente aumenta inutilmente i tempi di attesa e priva un altro paziente della possibilità di essere visitato o curato prima;

in tale contesto, i servizi di televisita, quali la richiesta di prescrizione elettronica, la consulenza online e la condivisione con il paziente della refertazione medica, favorirebbero una migliore comunicazione tra medico e paziente e, di conseguenza, consentirebbero da un lato l'appropriatezza prescrittiva e dall'altro una drastica riduzione degli accessi impropri in Pronto Soccorso allentando, così, la pressione che grava sulle strutture ospedaliere e favorendo lo smaltimento delle liste di attesa,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere l'istituzione, presso il Ministero della Salute, di un Fondo con una dotazione complessiva di 3 milioni di euro, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, destinato a supportare il lavoro dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di libera scelta, attraverso l'acquisto di strumentazioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti dei pazienti e per l'effettuazione di prestazioni base in telemedicina, al fine promuovere il funzionamento più efficace dei Servizi Sanitari, migliorare i percorsi di cura, semplificare e ottimizzare la comunicazione medico-paziente, rendendo in tal modo più accessibile la medicina di prossimità, garantendo l'alleggerimento delle richieste sulle strutture sanitarie, con un impatto diretto sul grave fenomeno delle liste d'attesa e sull'accesso improprio ai Pronto Soccorso.

---

**G/1161/27/10 (già em. 3.8)**

MINASI, MURELLI, CANTÙ, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

premessi che:

l'articolo 3 del presente decreto, detta disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo, l'obbligo per gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di afferire al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale;

è stabilito che, per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del predetto articolo, la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992;

è previsto che l'implementazione di una piena interoperabilità del sistema di prenotazione e di accesso alle prestazioni con il sistema dei CUP, da parte delle strutture sanitarie private autorizzate, costituisce un nuovo specifico elemento di valutazione da parte delle regioni e delle province autonome nell'ambito delle procedure di rilascio per l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e della relativa disciplina di attuazione di cui al decreto del Ministro della salute 19 dicembre,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere che le Aziende Ospedaliere Universitarie, i Policlinici Universitari e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, quali enti di rilievo nazionale che devono assicurare l'inscindibilità delle attività di ricerca ed assistenza, mantengano l'operatività dei propri centri di prenotazione, purché interconnessi con il CUP regionale o infraregionale, anche al fine di garantire la libera scelta del cittadino di accesso alle prestazioni rese dai suddetti enti del S.S.N.

---

**G/1161/28/10 (già em. 5.29)**

Russo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

premessi che:

al fine di stabilire e rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, all'articolo 1, comma 268, la lettera *b*) disponeva, ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario, anche qualora non più in servizio, reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, che avessero maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione;

allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la possibilità di assunzione è stata prorogata al 31 dicembre 2025 e per il personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo sanitario e socio-sanitario del Servizio sanitario nazionale il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al citato articolo 1, comma 268, lettera *b*), è stato prorogato al 31 dicembre 2024;

al fine di rendere coerente la disposizione di legge, anche coerentemente con le finalità del decreto-legge in esame di riduzione delle liste di attesa, appare necessario prorogare al 31 dicembre 2024 anche il periodo necessario per maturare i diciotto mesi di servizio alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale previsti dalla norma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di assumere personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario ai sensi di cui all'articolo 1, comma 268, la lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 anche a chi ha maturato i richiesti diciotto mesi di servizio alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 2024.

**G/1161/29/10 (già subem. 2.100/29)**

PAROLI, SILVESTRO, TERNULLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

premessò che:

la diastasi dei retti addominali che colpisce su 400.000 parti in Italia, 106.000 donne alla prima o seconda gravidanza, una patologia invalidante, che comporta problemi posturali, di incontinenza urinaria oltre che a dolori molto intensi e che influisce sulla qualità della vita di donne in età fertile che, quindi, necessitano di cure e assistenza per diversi anni;

tale patologia è molto spesso misconosciuta e pertanto, appare necessario implementare la formazione del personale medico e del personale sanitario nonché del paziente, anche attraverso i media al fine di diffonderne la conoscenza e, quindi, diagnosticarla precocemente e garantire – nei casi strettamente necessari – la possibilità di effettuare l'intervento chirurgico che peraltro determina un risparmio per il sistema sanitario, evitando visite specialistiche, sedute di fisioterapia, pannolini che sono un costo importante, in una prospettiva lifelong e un miglioramento della qualità di vita;

occorre creare un modello diagnostico della diastasi che comprenda anche i criteri di rimborsabilità per alcuni particolari pazienti (ad esempio in relazione alla gravità della patologia), nonché di prevedere campagne informative, anche attraverso i media ai fini della diffusione della conoscenza della patologia e delle sue conseguenze;

occorre, altresì, implementare la formazione del personale medico e sanitario per favorire la diagnosi precoce e un percorso di cura efficiente e celere a cui consegua una migliore qualità di vita per i pazienti affetti da tale patologia e un risparmio economico per il servizio sanitario regionale,

impegna il Governo

a reperire le risorse finanziarie necessarie per il riconoscimento di una valorizzazione economica differenziata del DRG 227 « Interventi sui tessuti molli senza CC », in presenza di « procedura mini invasiva » con diagnosi « diastasi dei retti addominali » come anche per il DRG 160 (diastasi associata a ernia), introducendo una tipologia di tariffa – quale ad esempio « tipo tariffa U » – giustificata da un protocollo operativo che riporta le condizioni funzionali necessarie per effettuare questa procedura.

**G/1161/30/10 (già em. 3.36)**

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

premessò che:

l'articolo 3 reca disposizioni per l'implementazione del sistema per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie. In particolare il comma 8 prevede che nell'ambito della gestione delle patologie cronico-degenerative e oncologiche, al fine di ottimizzare la programmazione sanitaria regionale, deve essere definito e garantito l'accesso alle prestazioni presenti nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA), attraverso agende dedicate. La gestione di tali agende può essere effettuata direttamente dallo specialista di riferimento o dalla struttura appositamente dedicata della ASL di appartenenza,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della gestione delle patologie oncologiche il centro unico di prenotazione (CUP), un sistema appositamente dedicato.

**G/1161/31/10 (già em. 4.0.2)**

SATTA, MANCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

premessò che:

il miglioramento delle prestazioni in termine di efficienza produttiva assume il valore di obiettivo prioritario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale

(di seguito «SSN») anche all'interno delle strutture private convenzionate con il SSN, disciplinandone tempistiche e modalità, al fine di migliorare la produttività e il volume delle prestazioni e consentendo la conseguente riduzione delle liste d'attesa all'interno delle strutture del SSN.

---

**G/1161/32/10 (già em. 4.0.20)**

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1161 di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie,

premesso che:

i dati relativi al 2023 riportino un incremento del 15 per cento del numero di trapianti d'organo rispetto all'anno precedente, pari a 4462 pazienti che hanno visto accolta la loro domanda, a fronte dei quali dobbiamo purtroppo registrare gli 8007 pazienti ancora in lista d'attesa,

negli ultimi anni si registra una percentuale di morti tra il 4,2 e il 7,5 per cento – e che tra il 10 e il 19 per cento dei pazienti perdono le caratteristiche di idoneità al trapianto. In particolare, i pazienti che escono dalle liste e muoiono sono, rispettivamente, il 19 per cento e 4,2 per cento per il trapianto di fegato, il 6,9 per cento e 11,8 per cento per il cuore e il 7,5 per cento e 9,9 per cento per il polmone;

il finanziamento per le tecnologie di ottimizzazione e ammodernamento delle modalità di perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto andrebbe a compensare questa situazione, agevolando l'incremento dei trapianti, che, in termini ideali, dovrebbe essere del 4,08 per cento per il fegato, del 21,60 per cento per il cuore e del 24,62 per cento per il polmone;

in particolare, lo stanziamento di un fondo permetterebbe l'implementazione a livello nazionale di dispositivi in grado di garantire l'utilizzo di organi residuali per i trapianti, in quanto: mantengono l'organo donato in condizione di temperatura controllata anche per un periodo prolungato – così da mostrarsi ottimale negli spostamenti; ottimizzano l'organo trasportato, così da eliminare qualunque agente infettivo (eccetto l'HIV) condizionante, al momento della donazione, il funzionamento dell'organo;

pertanto, con un investimento si potrebbero ridurre le morti in lista d'attesa incrementando i trapianti di organi marginali o subottimali andando così ad evitare i maggiori costi che i pazienti generano in lista d'attesa, anche in ordine alle ospedalizzazioni, limitandone il numero e riducendo l'indicatore degli anni medi di attesa per un trapianto,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere l'istituzione di un Fondo per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto, e gestione di organi e tessuti per trapianto con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui.

---

## Art. 1.

### 1.10 (testo 2)

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera c), sostituire le parole: « del rispetto del divieto di sospensione o di chiusura delle attività di prenotazione » con le seguenti: « dei percorsi di tutela previsti dal Piano Nazionale Governo Liste di Attesa »;

b) sopprimere la lettera e).

---

### 1.11 (testo 2)

DURNWALDER

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera c), sostituire le parole: « del rispetto del divieto di sospensione o di chiusura delle attività di prenotazione » con le seguenti: « dei percorsi di tutela previsti dal Piano Nazionale Governo Liste di Attesa »;

b) sopprimere la lettera e).

---



**1.12 (testo 2)**

DURNWALDER

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera c), sostituire le parole: « del rispetto del divieto di sospensione o di chiusura delle attività di prenotazione » con le seguenti: « dei percorsi di tutela previsti dal Piano Nazionale Governo Liste di Attesa »;*

*b) sopprimere la lettera e).*

---

**1.13 (testo 2)**

DURNWALDER

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera c), sostituire le parole: « del rispetto del divieto di sospensione o di chiusura delle attività di prenotazione » con le seguenti: « dei percorsi di tutela previsti dal Piano Nazionale Governo Liste di Attesa »;*

*b) sopprimere la lettera e).*

---

**1.21 (testo 2)**

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, FURLAN, LORENZIN, ZAMBITO

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « In relazione ai meccanismi di audit previsti al primo periodo, è acquisito il preventivo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. ».*

---

**1.22 (testo 2)**

DURNWALDER

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « In relazione ai meccanismi di audit previsti al primo periodo, è acquisito il preventivo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. ».*

---

**Art. 2.****2.100/1**

LORENZIN, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso « Art. 2 » con il seguente:*

**« Art. 2.**

*(Implementazione del Nuovo Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa)*

1. Al fine di garantire l'operatività del presente decreto, il Ministero della salute, in collaborazione con l'AGENAS, l'ISS, e d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora con cadenza triennale un Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa di cui al comma 1, relativo al primo triennio di vigenza del presente decreto.

3. Il Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa di cui al comma 1 definisce le azioni e gli strumenti finalizzati alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie di cui al presente decreto, in particolare:

a) sul versante della domanda, sono individuate metodologie per la definizione di condizioni cliniche appropriate per ciascuna classe di priorità che siano coerenti con il bisogno di salute del cittadino e che prevedano sistemi di prescrizione guidata che facilitino il prescrittore al momento della richiesta di prestazioni;

b) sul versante dell'offerta, sono definite metodologie per lo studio del fabbisogno di supporto alla programmazione delle prestazioni sanitarie da rendere disponibili nei sistemi informativi aziendali. Rispetto all'assistenza specialistica ambulatoriale, l'intera offerta prestazionale deve essere resa disponibile nel sistema CUP e la prenotabilità delle prestazioni deve essere garantita in modo continuativo, per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;

c) sul versante dei monitoraggi dei tempi di attesa, per la specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera è aggiornato l'elenco delle prestazioni da monitorare sulla base di criticità riscontrate dai flussi nazionali e sono definite le modalità e le cadenze

delle rilevazioni, prevedendo, rispetto all'assistenza specialistica ambulatoriale, l'istituzione di un nuovo flusso informativo nazionale di raccolta dei dati di prenotazione. ».

---

**2.100/2**

FURLAN, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, ZAMBITO

*All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso « Art. 2 » con il seguente:*

**« Art. 2.**

*(Verifica e controllo sull'assistenza sanitaria)*

1. Al fine di rafforzare le attività di controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SIVeAS) di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità, di seguito denominati "NAS", che operano alle dirette dipendenze del Ministro della salute, svolgono le funzioni già attribuite al predetto Sistema, assicurandone anche il relativo supporto tecnico, fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *e*), *g*), *h*) e *l*) del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 16 agosto 2006.

2. In forza del ruolo riconosciuto ai sensi del comma 1, i NAS svolgono funzioni di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria vigilando ed effettuando verifiche presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere e presso gli erogatori privati accreditati sul rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime. A tali fini, i NAS si avvalgono anche dei dati forniti da AGENAS derivanti dall'utilizzo della Piattaforma nazionale di cui all'articolo 1 e dalle attività di audit svolte dall'Agenzia in base al comma 6 del medesimo articolo 1.

3. Al fine di promuovere e assicurare la piena ed efficace tutela degli interessi dei cittadini al corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e superare le divergenze esistenti nei differenti sistemi sanitari regionali, i NAS possono accedere presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le aziende ospedaliere universitarie e i policlinici universitari, presso gli erogatori privati accreditati, nonché presso tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione sulla segnalazione del cittadino, degli enti locali e delle associazioni di categoria degli utenti. I NAS, al fine di cor-

rispondere a segnalazioni da parte di cittadini o associazioni di categoria o per la tutela degli interessi diffusi circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze, possono acquisire la relativa documentazione e richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali le regioni e le province autonome interessate hanno l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'Organismo costituiscono elementi di valutazione del Ministero della salute ai fini dell'applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei responsabili a livello regionale o aziendale, inclusa la revoca o il rinnovo dell'incarico.

4. Gli oneri di missione per l'espletamento delle ispezioni di cui al comma 3 sono quantificati per l'anno 2024 in euro 125.000 e in euro 250.000 annui a decorrere dal 2025.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4 e 6 pari a euro 1.369.777 per l'anno 2024 e in euro 2.659.595 annui a decorrere dal 2025, si provvede, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. ».

---

### **2.100/3**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

*All'emendamento 2.100, capoverso « Art. 2 », apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: « è istituito presso il Ministero della salute l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, di seguito denominato "Organismo", che opera » con le seguenti: « i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità, di seguito denominati "NAS", che operano »;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: « l'Organismo può », con le seguenti: « i NAS possono » e sopprimere l'ultimo periodo;*

*c) sopprimere i commi 3, 5 e 6.*

---

**2.100/4**

CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, FURLAN, MANCA

*All'emendamento 2.100, capoverso « Art. 2 », sopprimere i commi 2, 3, 5 e 6.*

---

**2.100/5**

DURNWALDER, PATTON, SPAGNOLLI, UNTERBERGER

*All'emendamento 2.100, sopprimere il comma 2.*

---

**2.100/6**

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

*All'emendamento 2.100, al comma 2, dopo le parole: « trasformati in fondazioni, per » inserire la seguente: « vigilare , ».*

---

**2.100/7**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

*All'emendamento 2.100, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.100/8**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

*All'emendamento 2.100, al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: « A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'Organismo sono resi disponibili alle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e costituiscono elementi di valutazione del Ministero della Salute ».*

---

**2.100/9**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

*All'emendamento 2.100, al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: « A conclusione degli accertamenti, l'Organismo redige una relazione sugli esiti delle verifiche svolte che invia al Ministero della salute e alla regione interessata. Quest'ultima, valutati gli elementi trasmessi, applica, sulla base della normativa vigente, eventuali misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei responsabili a livello regionale o aziendale. ».*

---

**2.100/10**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

*All'emendamento 2.100, al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , esclusa, in ogni caso, la revoca o il rinnovo dell'incarico ».*

---

**2.100/11**

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

*All'emendamento 2.100, capoverso « Art. 2 », al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: « A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'Organismo sono resi disponibili alle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. ».*

---

**2.100/12**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

*All'emendamento 2.100, al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**2.100/13**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

*All'emendamento 2.100, al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**2.100/14**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

*All'emendamento 2.100, sopprimere il comma 4.*

---

**2.100/15**

FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO, MANCA

*All'emendamento 2.100, capoverso « Art. 2 », sopprimere i commi 5 e 6.*

---

**2.100/16**

DURNWALDER, PATTON, SPAGNOLLI, UNTERBERGER

*All'emendamento 2.100, al comma 5, sopprimere le seguenti parole: « e le Province autonome di Trento e di Bolzano ».*

---

**2.100/17**

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

*All'emendamento 2.100, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « e composta da » inserire la seguente: « dieci ».*

---

**2.100/18**

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

*All'emendamento 2.100, dopo il comma 5, inserire il seguente:*  
*« 5-bis. Le associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono inviare segnalazioni di eventuali criticità e azioni correttive al RUAS ».*

---

**2.100/19**

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

*All'emendamento 2.100, dopo il comma 5, inserire il seguente:*

« 5-bis. Al fine di garantire il monitoraggio delle prestazioni e delle liste di attesa e segnalare eventuali criticità e azioni correttive, è istituito, presso il Ministero della salute, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero di pubblica utilità sulle liste di attesa, per informare sulle modalità di accesso alle prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale e raccogliere eventuali segnalazioni sulle esperienze dei cittadini. I dati raccolti sono analizzati per promuovere interventi migliorativi in accordo con le Regioni e Province autonome, cui competono programmazione e organizzazione dei servizi sanitari. ».

---

**2.100/20**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

*All'emendamento 2.100, sopprimere il comma 6.*

---

**2.100/21**

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

*All'emendamento 2.100, al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: « ripetute » con la seguente: « tre ».*

---

**2.100/22**

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

*All'emendamento 2.100, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: « di cui al presente decreto » con le seguenti: « contenuti nel Piano regionale sulle liste di attesa e agli obiettivi tematici e temporali in termini di efficacia ed efficienza dell'assistenza sanitaria ».*

---



**2.100/23**

DURNWALDER, PATTON, SPAGNOLLI, UNTERBERGER

*All'emendamento 2.100, al comma 6, sostituire le parole: « previo contraddittorio » con le seguenti: « d'intesa ».*

---

**2.100/24**

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

*All'emendamento 2.100, al comma 6, terzo periodo dopo le parole: « sul rispetto dei criteri di » inserire le seguenti: « monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e degli indicatori del “Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria” adottato con Decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2019 ».*

---

**2.100/25**

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN, PIRRO

*All'emendamento 2.100, al comma 6, terzo periodo dopo le parole: « sul rispetto dei criteri di » inserire la seguente: « efficacia ed ».*

---

**2.100/26**

PIRRO, MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN

*All'emendamento 2.100, al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: « delle liste medesime » inserire le seguenti: « nonché degli esiti di salute ».*

---

**2.100/27**

MAZZELLA, CASTELLONE, GUIDOLIN

*All'emendamento 2.100, al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: « delle liste medesime » inserire le seguenti: « nonché dell’efficacia e dell’efficienza dell’assistenza sanitaria ».*

---

**2.100/28**

SILVESTRO

*All'emendamento 2.100, al capoverso « Art. 2 », dopo il comma 6, inserire il seguente:*

« 6-bis. Al fine di adeguare la rete assistenziale alle esigenze derivanti dal Giubileo 2025 e di facilitare la dimissione dei pazienti dai reparti per acuti presso le strutture di riabilitazione post-acuzie ottimizzando la produttività dei posti letto nell'ambito degli ospedali per acuti, le strutture eroganti attività di ricovero ospedaliero di riabilitazione post-acuzie nell'ambito della Regione Lazio e coinvolte nell'attuazione di quanto previsto dall'art. 9-*quater*, comma 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, possono partecipare ad una sperimentazione di durata annuale finalizzata all'aggiornamento delle tariffe, definite in applicazione dell'articolo 15, commi 15, 16, 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, associate alle prestazioni di ricovero relativamente alle prestazioni di riabilitazione per i codici 75, 56 (a, b, c) e 28. A sostegno dell'incremento tariffario correlato alla sperimentazione di cui al presente comma è previsto un finanziamento non superiore a 28 milioni di euro. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definita la metodologia attuativa della sperimentazione tariffaria di cui al periodo precedente. ».

---

**2.100/29**

PAROLI, SILVESTRO, TERNULLO

*All'emendamento 2.100, al capoverso « Art. 2 », dopo il comma 6, inserire il seguente:*

« 6-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2024 per il riconoscimento di una valorizzazione economica differenziata del DRG 227 “Interventi sui tessuti molli senza CC”, in presenza di “procedura mini invasiva” con diagnosi “diastasi dei retti addominali” come anche per il DRG 160 (diastasi associata a ernia), introducendo una tipologia di tariffa – quale ad esempio “tipo tariffa U” – giustificata da un protocollo operativo che riporta le condizioni funzionali necessarie per effettuare questa procedura. »

*Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: « ad eccezione dei commi 3 e 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a euro 1.369.777 per l'anno 2024 e a*

euro 2.659.595 annui a decorrere dal 2025 », *con le seguenti*: « ad eccezione dei commi 3, 4 e 6-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 6-*bis*, pari a euro 1.374.777 per l'anno 2024 e a euro 2.664.595 annui a decorrere dal 2025 ».

---

**2.100/30**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

*All'emendamento 2.100, sostituire il comma 7, con il seguente:*

« 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi oneri. ».

---

**Art. 3.****3.14 (testo 2)**

RUSSO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-*bis*. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere un punteggio aggiuntivo, nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le predette amministrazioni, a favore del personale che ha prestato servizio per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ».

---

**3.22 (testo 2)**

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, FURLAN, LORENZIN, ZAMBITO

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

« 7. Nelle Linee di indirizzo di cui al comma 5, sono altresì disciplinate le ipotesi in cui l'assistito, anche se esente, che non si presenta nel giorno previsto senza giustificata disdetta, salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, è tenuto al pagamento all'erogatore pubblico o privato accreditato della quota ordinaria di partecipazione al costo, stabilita dalle norme vigenti alla data dell'appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita ».

---

**3.23 (testo 2)**

DURNWALDER

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

« 7. Nelle Linee di indirizzo di cui al comma 5, sono altresì disciplinate le ipotesi in cui l'assistito, anche se esente, che non si presenta nel giorno previsto senza giustificata disdetta, salvi i casi di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta, è tenuto al pagamento all'erogatore pubblico o privato accreditato della quota ordinaria di partecipazione al costo, stabilita dalle norme vigenti alla data dell'appuntamento, per la prestazione prenotata e non usufruita ».

---

**3.48 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

« 10-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal precedente comma 10, anche allo scopo di esplicitare le modalità applicative degli interventi ivi già previsti, nonché nel limite di spesa richiamato al medesimo comma 10, le misure da adottare in caso di superamento dei tempi massimi stabiliti, senza oneri aggiuntivi a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come eventuale quota per la compartecipazione alla spesa sanitaria possono consistere in:

a) ridefinizione quali-quantitativa dei volumi di attività e della tipologia delle prestazioni delle strutture pubbliche e private accreditate mediante rivisitazione dell'accordo contrattuale ex articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

b) riprogrammazione delle ore di medicina specialistica ambulatoriale interna;

c) richiesta di prestazioni, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico e impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le *équipes* interessate;

d) incremento delle ore a specialisti ambulatoriali interni già in servizio o attivando nuove ore di specialistica ambulatoriale interna con stipula di rapporti convenzionali finalizzati alla riduzione dei tempi di attesa ».

---

**3.52 (testo 2)**

GASPARRI, TERNULLO, SILVESTRO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

« 11-bis. All'articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 le parole: “possono stipulare nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale, contratti a tempo determinato, di durata superiore a 4 anni, non rinnovabili con personale medico o sanitario laureato assunto con le modalità previste con il corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “possono assumere dirigenti medici e sanitari, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, della disciplina prevista dagli articoli da 15 a 15-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e della contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità” e le parole: “Detto personale è assoggettato alla disciplina sul rapporto di lavoro esclusivo di cui all'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” sono soppresse ».

---

**3.53 (testo 2)**

TERNULLO, SILVESTRO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

« 11-bis. All'articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 le parole: “possono stipulare nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale, contratti a tempo determinato, di durata superiore a 4 anni, non rinnovabili con personale medico o sanitario laureato assunto con le modalità previste con il corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “possono assumere dirigenti medici e sanitari, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, della disciplina prevista dagli articoli da 15 a 15-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e della contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità” e le parole: “Detto personale è assoggettato alla disciplina sul rapporto di lavoro esclusivo di cui all'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” sono soppresse »

---

---

---

**Art. 4.****4.3 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « per gli esami diagnostici » inserire le seguenti: « nel limite massimo delle risorse disponibili di cui al comma 3 ».*

---

**Art. 6.****6.7 (testo 2)**

TERNULLO, SILVESTRO, LOTITO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Al fine di rafforzare la capacità di erogazione dei servizi sanitari e incrementare l'utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio, nonché per garantire il processo di efficientamento del Servizio Sanitario regionale, agevolando il percorso finalizzato al superamento del commissariamento, la Regione Calabria è autorizzata a riprogrammare la quota residua delle risorse economiche assegnate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67-prima fase, di cui alla delibera CIPE del 3 agosto 1990, nel limite massimo di euro 19.732.858,87, derivante dalle economie registrate a valere sui quadri economici dei singoli progetti afferenti la realizzazione delle opere finanziate da tale programma. ».

---

**Art. 7.****7.0.11 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure di cui al presente decreto compatibilmente

con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sull'intero territorio nazionale ».

---

**7.0.12 (testo 2)**

TESTOR, DREOSTO, MURELLI, CANTÙ, MINASI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure di cui al presente decreto compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sull'intero territorio nazionale ».

---

**7.0.14 (testo 2)**

ZAMBITO, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, LORENZIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 7-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure di cui al presente decreto compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sull'intero territorio nazionale ».

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza  
dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 16 luglio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 21**

*Presidenza della Presidente  
Barbara FLORIDIA*

*Orario: dalle ore 12 alle ore 13*

*PROGRAMMAZIONE LAVORI*



**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 16 luglio 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
GUERINI

*La seduta inizia alle ore 15.*

*AUDIZIONI*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n.124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise**  
(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n.124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise.

Bruno VALENSISE, Direttore *dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, la senatrice Licia RONZULLI (*FI-BP-PPE*), il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*), Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*) e Angelo ROSSI (*FDI*), ai quali risponde Bruno VALENSISE, Direttore *dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Valensise, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori**

Martedì 16 luglio 2024

**Plenaria**

**10ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DE PRIAMO**

*Interviene Fabio Massimo De Rosa, marito della signora Maurizia Sonia De Vito.*

*Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, l'avvocato Alessandro Cardia, la dottoressa Laura Capraro, il professor Alberto Melloni, l'avvocato Simone Pacifici, l'avvocato Vittorio Palamenghi, il dottor Igor Patruno e il giornalista Gian Paolo Pelizzaro.*

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni. Si riserva, ai sensi del comma 6 del già citato articolo 12, apprezzate le circostanze, di disporre l'interruzione anche solo temporaneamente di tale forma di pubblicità. Ricorda inoltre che gli auditi rispondono delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese e che possono richiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la segretezza dell'audizione o di parte di essa, ove ritengano di riferire fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. Precisa infine che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la Commissione, su richiesta del Presidente o di due componenti, può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione di Fabio Massimo De Rosa**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del signor Fabio Massimo De Rosa, marito della signora Maurizia Sonia De Vito.

Il signor DE ROSA riferisce sui fatti oggetto dell'inchiesta.

Intervengono per porre quesiti il presidente DE PRIAMO (*FdI*), i deputati MORASSUT (*PD-IDP*) e GRIMALDI (*AVS*), il senatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), le deputate CAVO (*NM(N-C-U-I)-M*) e ASCARI (*M5S*), la senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*), i deputati ROSCANI (*FDI*), PASTORINO (*Misto-+E*) e CUPERLO (*PD-IDP*) e la senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), ai quali replica il signor DE ROSA.

Il PRESIDENTE ringrazia l'auditore e dichiara conclusa la sua audizione.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è immediatamente convocato, per comunicazioni del Presidente.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 11.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 13**

*Presidenza del Presidente*  
**DE PRIAMO**

*Orario: dalle ore 11,10 alle ore 11,15*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

